

La riforma del Regolamento della Camera dei deputati: esiti, contenuti e cronaca del “terzo” binario di riforma

FRÉDÉRIC PICCOLI*

Abstract (EN): This article examines the amendments to the organisation and functioning of the Chamber of Deputies adopted through the reform of the Rules of Procedure on 17th February 2026, aimed at streamlining parliamentary procedures, consolidating the statute of the opposition, and strengthening parliamentary oversight. The reform also provided an opportunity to revise a range of legal institutions and procedural mechanisms, including the requirements for forming minor parliamentary groups, while leaving several significant changes unresolved.

Keywords: riforma del Regolamento della Camera dei deputati; procedimenti parlamentari; statuto dell’opposizione; gruppi parlamentari

Sommario: 1. Cenni introduttivi: le “riforme” al Senato, i “binari” alla Camera. – 2. Il terzo procedimento di riforma: cronaca di un “mosaico” nel “mosaico”. – 3. I contenuti del “terzo” binario. – 3.1. I quattro “filoni” individuati dai relatori. – 3.2. Gli ulteriori temi proposti dai Gruppi. – 3.3. Il raccordo tra la Camera dei deputati e l’Unione europea. – 4. Qualche (breve) considerazione conclusiva: verso un “quarto” binario?

Data della pubblicazione sul sito: 17 marzo 2026

Suggerimento di citazione

F. PICCOLI, *La riforma del Regolamento della Camera dei deputati: esiti, contenuti e cronaca del “terzo” binario di riforma*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2026. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Dottore magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino. Indirizzo mail: fre.piccoli@gmail.com.

1. Cenni introduttivi: le “riforme” al Senato, i “binari” alla Camera

Il 17 febbraio 2026, l’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il cosiddetto “terzo” binario di riforma¹, aggiungendo un nuovo e importante tassello al “mosaico delle riforme regolamentari”², per il quale è prevista l’entrata in vigore a decorrere dalla prossima XX legislatura. Un’opera di cesellatura minuziosa e paziente, che – tramite l’adozione di separati pacchetti di riforma – ha complessivamente condotto a quella cospicua revisione del Regolamento della Camera che, più volte auspicata, tra il 2013 e il 2022 aveva finito per arenarsi³.

Esiti sicuramente più celeri hanno avuto le riforme nell’altro ramo del Parlamento, quando, sul finire della XVII legislatura, il Senato ha proceduto speditamente a riformare in numerosi settori il proprio Regolamento⁴. Il 20

¹ Il “terzo” binario di riforma è contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*.

² Di “mosaico delle riforme regolamentari” si parla espressamente in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 13.

³ Ne fa cenno, ad esempio: G. LASORELLA, *Il Parlamento: regole e dinamiche: una introduzione al diritto parlamentare*, Torino 2023, p. 181.

⁴ Sul punto, tra i molti: S. CURRERI, *Osservazioni a prima lettura sulla riforma organica del Regolamento del Senato*, in *Rassegna parlamentare*, n. 3, 2017, pp. 637-666; F. BIONDI, *Riforma del regolamento del Senato e sistema politico*, in *Percorsi costituzionali*, n. 3, 2017, pp. 845-859; N. LUPO, *La riforma del (solo) Regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2018, pp. 1-4; A. CARBONI, M. MAGALOTTI, *Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato*, in *federalismi.it*, n. 1, 2018, pp. 1-61; A. IORFIDA, *Il nuovo Regolamento del Senato: prime istruzioni per l’uso*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1, 2018, pp. 1-6; P. DE LUCA, *Il nuovo Regolamento del Senato: come si è arrivati a questo punto?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3, 2018, pp. 1-18; E. GIANFRANCESCO, *La riforma del Regolamento del Senato: alcune osservazioni generali*, in *federalismi.it*, focus fonti, 23 luglio 2018, pp. 1-12; T.F. GIUPPONI, *La riforma del regolamento del Senato e il travagliato avvio della XVIII legislatura*, in *Lo Stato*, n. 10, 2018, come ripubblicato in *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1-12; F.S. TONIATO, *Innovazione e conservazione nel regolamento del Senato*, in *Nuova Antologia*, vol. 619, fasc. 2285, 2018, pp. 59-69; G. LAURI, *La riforma organica del Regolamento del Senato a (quasi) un anno di applicazione: spunti e prospettive tra non più e non ancora*, in *federalismi.it*, numero speciale n. 3, 2019, pp. 87-101; L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, il Mulino, Bologna, 2023, pp. 40-41; nonché: M. PODETTA, *Governare le Camere. Tendenze e miti delle riforme regolamentari*, Cacucci, Bari, 2020, pp. 237-327, il quale offre un’ampia ricostruzione delle vicende inerenti alla XVII legislatura – nel corso della quale sembrava realizzabile una riforma organica del Regolamento della Camera, benché ostruita dall’iniziativa alternativa presentata dal nuovo Gruppo del Movimento Cinque Stelle, e al cui termine si è avuta, invece, un’ampia riforma al Senato

dicembre 2017, dopo l'esito negativo del *referendum* costituzionale del 2016 che, tra gli altri aspetti, avrebbe disposto il superamento del cd. bicameralismo paritario intervenendo sulla composizione della seconda Camera e rimodulandone (al ribasso) i poteri, il Senato era infatti intervenuto su circa un terzo degli articoli, con l'intento – ampiamente dichiarato – di superare i limiti mostrati dai procedimenti parlamentari in occasione dell'importante *iter* di revisione costituzionale, oltre che con l'obiettivo di offrire una disciplina organicamente rinnovata per un ramo del Parlamento che, in quegli stessi anni, era stato al centro dell'attenzione e della critica politica⁵.

Non è un caso se, al cuore della riforma, si era intervenuti sulla disciplina prevista per la costituzione dei gruppi parlamentari, affiancando ai requisiti numerici tradizionalmente previsti anche nuovi criteri qualitativi di tipo politico, allo scopo di disincentivare – pur con esiti non sempre proficui⁶ – la mobilità parlamentare da un gruppo all'altro e, per tale via, rigenerare fiducia nella classe parlamentare.

In aggiunta, il Senato aveva modificato procedimenti e istituti, avvicinandone in alcuni casi la disciplina a quella prevista dal Regolamento della Camera, o

con la convergenza di tutte le forze politiche su un testo non particolarmente dissimile da quello di Montecitorio.

⁵ Sulle lezioni apprese in materia di regolamenti parlamentari nell'*iter* di approvazione della riforma costituzionale, si veda, tra tutti: N. LUPO, G. PICCIRILLI, *Introduzione. I percorsi delle riforme istituzionali nella XVII legislatura*, in N. LUPO, G. PICCIRILLI (a cura di), *Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari "sotto stress"*, il Mulino, Bologna, 2016, e in particolare pp. 47-49.

⁶ La (poco efficace) applicazione dei nuovi tali requisiti politici è commentata, tra gli altri, nei contributi di: G. MAESTRI, *Il nuovo gruppo "Psi-Italia viva" al Senato: le falle della riforma "antiframmentazione" del Regolamento*, in *laCostituzione.info*, 19 settembre 2019; M. PODETTA, *La nuova disciplina dei gruppi al senato tra demagogia riformista, dubbi costituzionali e distorsioni applicative*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2020, pp. 139-209; A. RUSSO, *Dopo la riforma: I gruppi parlamentari al Senato nella XVIII legislatura*, in *Nomos*, n. 3, 2021, pp. 1-23; U. RONGA, *Partiti personali e vicende dei gruppi parlamentari nell'esperienza recente. Contributo allo studio della XVII e della XVIII legislatura*, in *federalismi.it*, 29 aprile 2020, in particolare pp. 230-235; L. BARTOLUCCI, N. LUPO, *L'effetto sui gruppi di Camera e Senato della rottura tra Azione e Italia Viva, tra asimmetrie (regolamentari) e simmetrie (nella prassi applicativa)*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2023, pp. 161-183; M. MELPIGNANO, *L'incerto futuro del divieto di mandato imperativo tra regolamenti parlamentari e giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 2, 2023, segnatamente p. 103; S. CURRERI, *Le conseguenze parlamentari della rottura del gruppo parlamentare Azione-Italia Viva-Renew Europe*, in *Rassegna parlamentare*, n. 3, 2023, pp. 351-396; P. GIOVARRUSCIO, *Vecchie tendenze e nuove conferme. La scissione tra Azione e Italia Viva in Parlamento*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3, 2024, pp. 71-91.

valorizzando le Commissioni in sede deliberante e redigente con l'obiettivo di velocizzare l'attività del Senato, oppure ancora rafforzando gli elementi tipici di uno "statuto dell'opposizione" che recepisce, per via regolamentare, le innovazioni che – proprio per l'esito del *referendum* costituzionale – non avevano trovato spazio nel testo della Costituzione.

Nel 2020, l'esito favorevole del successivo *referendum* costituzionale (che da 630 deputati e 315 senatori elettivi riduceva i membri delle due Camere, rispettivamente, a 400 e 200 componenti) avrebbe tuttavia richiesto nuovi interventi, volti a ridurre le interferenze che, nella vigenza di soglie e *quorum* fissi, il taglio della rappresentanza finiva per generare sull'organizzazione e sul funzionamento delle due Camere⁷. Il 27 luglio 2022, pochi giorni dopo lo scioglimento anticipato della XVIII legislatura, proprio per contenere gli effetti della riduzione dei seggi parlamentari, il Senato interveniva nuovamente sul testo⁸, non solo adeguandolo agli esiti del *referendum* costituzionale, ma inserendovi alcune interessanti novità, quali ad esempio l'esplicita previsione di componenti politiche del gruppo misto (sull'esempio operante alla Camera sin dal 1997), e generalizzando l'istituto dei senatori "non iscritti" previsto sin dal 2017 per i soli senatori a vita⁹. Al contrario, il vivace dibattito generatosi nella Giunta per il

⁷ Cfr., tra i molti: S. TRACOSI, L. VIOLINI, *L'effetto della riduzione del numero dei parlamentari sulle dinamiche di ciascuna Camera: le modifiche dei regolamenti parlamentari*, in *Diritti fondamentali*, n. 1, 2021, pp. 547-564; R. DICKMANN, *Il circuito democratico della rappresentanza nella prospettiva della riduzione dei parlamentari e di eventuali modifiche dei regolamenti delle Camere*, in *federalismi.it*, n. 20, 2020, pp. 1-31; G. TARLI BARBIERI, *L'impatto della riduzione del numero dei parlamentari sui Regolamenti delle Camere*, in V. LIPPOLIS (a cura di), *A cinquant'anni dai regolamenti parlamentari del 1971: trasformazioni e prospettive (Il Filangieri. Quaderno 2021)*, Jovene, Napoli, 2021, pp. 121-151; P. PISICCHIO, *La riforma dei regolamenti parlamentari, tra inerzia e necessità*, in *Rassegna parlamentare*, n. 2, 2021, pp. 299-312; C. MASCIOTTA, *L'impatto della riforma costituzionale sulle procedure parlamentari*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, n. 1, 2022, pp. 1-41; D. PICCIONE, *Riduzione del numero dei parlamentari e funzionamento dei collegi di Senato e Camera: metodo e prospettive della revisione regolamentare*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, n. 1, 2022, pp. 1-17; C. TUCCIARELLI, *Organizzazione e funzionamento delle Camere: quale impatto a seguito della riduzione del numero dei parlamentari*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, n. 1, 2022, pp. 1-39.

⁸ Si veda: XVIII legislatura, Senato della Repubblica, Assemblea, *Resoconto stenografico, seduta n. 456*, 27 luglio 2022.

⁹ Per quanto riguarda il secondo intervento di riforma del Regolamento del Senato, si colgano gli spunti offerti da: L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., pp. 41-42; e da G. LASORELLA, *Il Parlamento: regole e dinamiche* cit., p. 181; oltre al contributo di V. DI PORTO, *Le riforme al regolamento del Senato conseguenti alla riduzione del numero*

Regolamento della Camera, che già aveva saputo ispirare le riforme del Senato della XVII legislatura, sarebbe rimasto – ancora una volta – incompiuto, a causa del repentino ritorno alle urne¹⁰.

È per questo che, all'insediarsi del nuovo Parlamento, la Giunta per il Regolamento della Camera ha preferito adottare un nuovo metodo, volto a distribuire il carico di una riforma complessiva non all'interno di un singolo procedimento, ma per "binari" separati, che rendessero più snello e veloce ogni intervento, procedendo per gradi¹¹.

dei parlamentari: una cronistoria con un finale da svelare, in *Rassegna parlamentare*, n. 3, 2021, pp. 517-531; L. CIAURRO, 2022: *Odissea nelle modifiche dei regolamenti delle Camere*, in *Rassegna parlamentare*, n. 3, 2022, pp. 498-556; L. DE CARLO, *L'adattamento del Regolamento del Senato alla riduzione del numero dei parlamentari: prime osservazioni*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3, 2022, pp. 78-98; D.A. AMBROSELLI, *La riforma del regolamento del Senato al vaglio della XIX Legislatura: brevi considerazioni sulla figura del senatore "apolide", sui nuovi gruppi parlamentari in deroga e sul voto a data certa*, in *federalismi.it*, n. 34, 2022, pp. 1-17. Con riguardo alle evoluzioni della categoria dei senatori "non iscritti" intercorse tra il 2017 e il 2022, si vedano poi, in particolare: A. RUSSO, *Dopo la riforma*, cit., p. 9; G. AGOLINO, *Il senatore elettivo "non iscritto" ad alcun Gruppo: nota al nuovo articolo 14, primo comma del Regolamento*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 6, 2022, pp. 258-276; E. GRIGLIO, *Il rapporto tra gruppi, partiti e singoli eletti nel nuovo regolamento del Senato. Spunti di riflessione a margine dell'esperienza comparata*, in *federalismi.it*, n. 30, 2022, in particolare pp. 62-67; M. PIGNATARO, *La mobilità parlamentare al Senato. Uno sguardo alle riforme del regolamento del 2017 e del 2022*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1, 2023, pp. 75-101; M. MELPIGNANO, *L'incerto futuro del divieto di mandato imperativo*, cit., pp. 113-115; D. SCOPELLITI, *Il curioso caso del senatore non iscritto*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3, 2023, pp. 159-186; L. CIAURRO, V. DI CIOLO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 327-329; D.P. MUCCILLI, *Il senatore elettivo "non iscritto": tra dubbi di costituzionalità e messa in discussione del libero mandato parlamentare*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2025, pp. 61-78.

¹⁰ Lo riporta anche: G. LASORELLA, *Il Parlamento: regole e dinamiche*, cit., p. 181.

¹¹ A tal proposito, nel suo complesso, cfr. XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 15 novembre 2022, nel quale sono riportati i contenuti della prima riunione della Giunta per il Regolamento appena insediatasi a seguito delle elezioni politiche del 2022 e nel quale, parimenti, sono tratteggiati gli obiettivi di un procedimento suddiviso in parti, volto a recepire nel complesso il testo già approvato dalla Giunta sul finire della legislatura precedente. Tale scelta è parimenti ricordata nella *Relazione* che accompagna XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 1, secondo cui il terzo pacchetto di riforme "porta a compimento – con la proposta contenutisticamente e finalisticamente più ampia e articolata – un complesso percorso di modifiche al Regolamento che si è inteso perseguire in questa legislatura attraverso passaggi successivi e non con un unico progetto di riforma".

Con un primo “binario” di riforme¹², approvate il 30 novembre 2022, si sono adeguate le disposizioni del Regolamento al nuovo contesto emerso dal cd. taglio dei parlamentari. Per garantire il necessario consenso anche nell’Aula all’avvio del “mosaico delle riforme”, tuttavia si è curiosamente scelto di differire l’entrata in vigore di alcune modifiche alla successiva XX legislatura, rinviando l’applicazione di tali norme per un periodo pari a ben cinque anni: è il caso dei nuovi requisiti numerici previsti per la costituzione dei gruppi parlamentari ordinari (“quattordici deputati” in luogo di “venti”) e di alcune componenti politiche del gruppo misto (“sette” per le componenti a formazione libera, “due” per la componente politica unica delle minoranze linguistiche), che ancora oggi, nel momento in cui si scrivono queste righe, non sono entrate in vigore.

Con un “secondo binario”, invece, ci si è inoltrati nel campo delle modifiche che non avevano stretta attinenza con la riduzione dei seggi parlamentari, ponendosi alcuni obiettivi essenziali¹³. Nondimeno, dal perimetro del secondo pacchetto di riforme, approvato il 16 ottobre 2024, sarebbero rimasti esclusi numerosi settori di intervento, che pure erano stati oggetto di attenzione nelle legislature precedenti. Tali settori erano lasciati, beninteso, ad un’ulteriore iniziativa, alla quale la Giunta del Regolamento si è speditamente avviata.

Nei paragrafi che seguiranno – tanto più alla luce delle difficoltà riscontrate in passato – si analizzeranno i contenuti del terzo procedimento di riforma del Regolamento della Camera, tentando di coglierne la portata, i legami con i procedimenti conclusi al Senato e gli eventuali nodi che, al termine di questo “terzo” (e – forse – ultimo) binario, rimangono ancora irrisolti.

¹² A tal proposito, si vedano, tra gli altri: L. CIAURRO, 2022: *Odissea nelle modifiche dei regolamenti delle Camere*, cit., pp. 488-498; G. SULPIZI, “Eppur si muove”: timide riforme del Regolamento della Camera dei deputati, in *Nomos*, n. 3, 2022, pp. 1-15; A. PIACENTINI VERNATA, *Il “seguito” della riduzione del numero dei parlamentari: la riforma dei regolamenti delle Camere*, in G. AZZARITI (a cura di), *Costituzione e realtà sociale in mutamento. Seminari dell’a.a. 2022/2023*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, p. 138.

¹³ Cfr. sul punto XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 18 gennaio 2023, pp. 4-5, come opportunamente segnalato in nota anche da: L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., p. 45. Sul “secondo” binario, si veda, ad esempio: F. FABRIZZI, *A piccoli(ssimi) passi. La Camera approva il secondo pacchetto di modifiche al proprio Regolamento*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2024, pp. 891-894; e così anche: A. CROCE, *Continua il viaggio del treno delle modifiche del regolamento della Camera dei deputati*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2, 2025, pp. 1-27.

2. Il terzo procedimento di riforma: cronaca di un “mosaico” nel “mosaico”

Il 31 luglio 2025, a ridosso della pausa estiva, il *plenum* della Giunta per il Regolamento è stato informato sugli esiti del lavoro istruttorio sul “terzo” binario, affidato sin dal mese di gennaio a un “gruppo informale di lavoro”¹⁴ e perfezionato dal confronto tra i tre relatori, gli Onorevoli Federico Fornaro (Partito Democratico), Igor Iezzi (Lega) e Angelo Rossi (Fratelli d’Italia)¹⁵.

In tale riunione, tuttavia, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sottoponeva all’attenzione dei membri della Giunta non uno, bensì due testi distinti, perché fossero poi accorpati in un’unica proposta di modificazione del Regolamento della Camera da approvare in occasione del “terzo” binario.

Il primo testo – pubblicato quale “Allegato 1” al resoconto sommario della medesima riunione – raccoglieva il lavoro istruttorio condotto dai relatori, costituendo il cd. *testo-base*. I suoi contenuti, a loro volta, erano sapientemente distribuiti per parti separate: da un lato, erano presentate alcune proposte considerate di primaria importanza che, recuperando le linee di indirizzo della bozza (non approvata ma) già elaborata nella XVIII legislatura, erano distribuite lungo quattro distinti ambiti di intervento o “filoni”¹⁶, relativi alla questione della razionalizzazione del procedimento in sede referente, all’abolizione del termine delle 24 ore in caso di posizione della questione di fiducia, al rafforzamento del cd. statuto dell’opposizione e, altresì, al rafforzamento del controllo parlamentare. Quindi, in una seconda parte, si elencava una serie di “ulteriori temi proposti dai Gruppi”, che intervenivano su una pluralità di argomenti: dalla ripartizione dei contributi assegnati ai gruppi parlamentari fino ai criteri di rappresentanza negli organi della Camera; dall’introduzione di valutazioni d’impatto della legislazione fino all’abrogazione della disciplina del processo verbale¹⁷. Sul testo-base così

¹⁴ Ne hanno fatto parte, oltre ai relatori del terzo pacchetto di riforme, anche un rappresentante per ciascuno degli altri Gruppi parlamentari diversi da quelli dei relatori, come ricordato nella *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 2.

¹⁵ Per quanto riguarda la descrizione sommaria delle attività del gruppo di lavoro e dei relatori, si veda, in particolare XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 31 luglio 2025, p. 3.

¹⁶ Si veda, sul punto, *Allegato 1*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 31 luglio 2025; e, prima ancora, le dichiarazioni del relatore On. Fornaro riportate sommariamente in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 2 luglio 2025, pp. 5-6.

¹⁷ Le “Ulteriori proposte provenienti dai Gruppi” sono pubblicate nella seconda parte dell’*Allegato 1*, pubblicato, come detto, in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 31 luglio 2025, pp. 22-35.

composto, in maniera analoga ai precedenti “binari”, si dava la possibilità (ai soli membri della Giunta) di presentare emendamenti entro il termine inizialmente previsto per fine settembre e, quindi, prorogato al 13 ottobre 2025.

Nel secondo testo – di cui al successivo “Allegato 2” – erano invece inserite le ipotesi di modifica relative al *raccordo tra la Camera dei deputati e l’Unione europea* e, in particolare, alle competenze della XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea). Si trattava di discipline sulle quali – come riferito dallo stesso Presidente Fontana – si erano “sedimentate diverse esigenze di cambiamento [investendo] direttamente la responsabilità della Presidenza in ordine all’assetto di un organo della Camera che svolge un ruolo di cerniera fondamentale nel rapporto della Camera nel suo complesso con le Istituzioni europee”¹⁸. Tali modifiche, per ragioni di opportunità, erano state riservate ad una proposta diretta del Presidente della Camera, esterna all’attività dei relatori e perciò sottoposta alla Giunta – quale corollario del testo-base – in un “testo del Presidente” indipendente e separato. Anche qui, si dava modo ai membri della Giunta di presentare eventuali emendamenti, in vista del loro successivo esame e della predisposizione del documento finale da sottoporre al voto dell’Assemblea.

Lo schema di un terzo procedimento altrettanto complesso (composto di tre parti, ricondotto in due testi e, quindi, accorpati in un unico documento, secondo un modello che si potrebbe qualificare come quello di un “mosaico nel mosaico”) si deve all’iniziale intenzione di prevedere che le ipotesi di modifica delle procedure ritenute indispensabili entrassero in vigore – non appena approvate – già nella XIX legislatura, sancendo che, al contrario, la validità delle modifiche meno impellenti fosse differito alla successiva XX legislatura.

Nondimeno, l’aumento delle tensioni tra le forze politiche, pronte all’avvio della campagna elettorale di fine mandato, ha indotto la Giunta ad un generale ripensamento¹⁹. Le modifiche contenute nei vari testi del “terzo” binario – esaminate ed emendate dalla Giunta del Regolamento tra il dicembre 2025 e il gennaio 2026, ed infine approvate dall’Aula *ex art. 64 Cost.* a maggioranza assoluta

¹⁸ XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 31 luglio 2025, p. 4.

¹⁹ Si è trattato certamente di una scelta prudente, se si considera che, nonostante il generale clima di concordia emergente dagli interventi svolti in Aula e favorito da tale scelta, in Assemblea sono state presentate sette proposte di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, che in alcuni casi riguardavano elementi salienti della riforma, come l’abolizione del termine delle ventiquattro ore in caso di posizione della questione di fiducia o l’introduzione del contingentamento dei tempi per i decreti-legge non fiduciari. Tali proposte di principi e criteri direttivi, quando non ritirate, sono state respinte dall’Assemblea, come risulta da: XIX legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, *Resoconto stenografico, seduta n. 617*, 17 febbraio 2026, pp. 59-65, cui si rimanda.

dei componenti della Camera nel mese di febbraio²⁰ – entreranno complessivamente in vigore a partire dalla prossima XX legislatura, proprio allo scopo di sganciare il lavoro riformatore “da qualunque convenienza politica dell’una e dell’altra parte”²¹.

3. I contenuti del “terzo” binario

3.1 I quattro “filoni” individuati dai relatori

3.1.1 Razionalizzazione del procedimento in sede referente

Il primo filone, relativo alla razionalizzazione del procedimento in sede referente, è il frutto delle riflessioni fatte su una serie di criticità che coinvolgono lo svolgimento di alcuni procedimenti, relativi tanto all’attività delle Commissioni permanenti in generale, quanto alla valutazione degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio.

Per quel che riguarda l’attività generale delle Commissioni in sede referente, si è dettata anzitutto una disciplina dell’esercizio dei poteri ordinatori e conclusivi dei presidenti di Commissione²².

²⁰ Come è segnalato nella *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 3, la “linea della massima condivisione, che ha guidato la stesura del testo base, [è] stata mantenuta anche nella fase di esame degli emendamenti”. Infatti, “circa un terzo degli emendamenti presentati sui testi è stato accolto dai relatori e approvato dalla Giunta; poco meno del 60% degli emendamenti accolti proviene da Gruppi di opposizione (che aveva presentato 59 emendamenti su 88 complessivi, pari al 67% del totale); l’invito al ritiro formulato dai relatori (complessivamente su 58 emendamenti) è stato accolto per l’88% circa degli emendamenti. All’esito dei ritiri, gli emendamenti votati sono stati 37 (il 42% del totale dei presentati), di cui 29 approvati (pari a circa il 78% dei votati e, come detto, ad un terzo dei presentati) e solo 8 respinti (pari a circa il 22% dei votati e al 9% dei presentati)”. Nondimeno, diversamente da quanto avviene nel procedimento legislativo, sugli emendamenti per i quali sia stato formulato invito al ritiro, i relatori non hanno espresso “un giudizio negativo sul merito delle proposte”, ma hanno cercato di “[rispondere] all’esigenza di non compromettere l’equilibrio complessivo del testo”.

²¹ *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 3.

²² *Ibidem*, p. 4, laddove si precisa, all’art. 79, comma 1, r.C., che al Presidente della Commissione “competete determinare i modi e i tempi della organizzazione del procedimento in sede referente, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie, incluse quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione e riservando ad esse un tempo congruo in relazione alla complessità del provvedimento e ai tempi disponibili”.

Quindi, si è intervenuti per regolare in particolare la presentazione degli emendamenti cd. fuori sacco²³, ossia gli emendamenti presentati dal relatore o dal Governo dopo che sia scaduto il termine di presentazione fissato in generale per i componenti della Commissione. Con le modifiche del Regolamento della Camera, il deposito di emendamenti “fuori sacco” e le riformulazioni di emendamenti suggerite da relatore e Governo potranno essere autorizzate soltanto “in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute”, dovendosi stabilire, su richiesta, un “congruo termine” per la presentazione di subemendamenti²⁴ a garanzia delle prerogative dei componenti della Commissione. In aggiunta, si è inteso soddisfare l’esigenza dei membri delle Commissioni di avere una conoscenza piena del significato normativo di tali emendamenti, ponendo l’onere di accompagnarli “in ogni caso da una relazione illustrativa”.

Allo stesso tempo, si è chiarita la disciplina degli emendamenti cd. segnalati²⁵, attribuendo al presidente di Commissione la funzione di determinare, “secondo principi di economia procedurale”, il numero massimo di emendamenti segnalati dai Gruppi di cui è assicurata la votazione, tra essi ripartito “per una parte in misura eguale e per l’altra in misura proporzionale alla loro consistenza numerica”. Si prevederebbe, inoltre, quale regola generale, la conclusione dei lavori di Commissione almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l’iscrizione del progetto di legge all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio, che è tenuta a rendere dei pareri, si sono stabiliti due differenti regimi di contrarietà, a seconda che l’eventuale contrarietà sia giustificata da ragioni di garanzia dell’osservanza dell’articolo 81 della Costituzione (e perciò

²³ Cfr. G. LASORELLA, *Il Parlamento: regole e dinamiche*, cit., p. 311.

²⁴ Su ciò, in particolare, è intervenuto, in sede di esame del testo-base, l’emendamento 79.4 presentato dall’On. Francesca Ghirra (Alleanza Verdi e Sinistra), come riformulato dai relatori; cfr., a tal proposito, l’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 17. Sui problemi connessi alla riformulazione di emendamenti operata da relatori o Governo emersi nel recente passato, si veda compiutamente: M. NARDINI, *La riformulazione degli emendamenti: spunti critici dalla recente prassi parlamentare*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 6, 2020, pp. 97-120.

²⁵ Sulla “segnalazione” degli emendamenti da parte dei gruppi, si vedano invece: G. PICCIRILLI, *L’emendamento nel processo di decisione parlamentare*, Padova 2009, pp. 249-258; L. CIAURRO, *Gli interventi di fine seduta*, in *Rassegna parlamentare*, n. 1, 2021, in particolare p. 67; M. NARDINI, *La prassi della segnalazione degli emendamenti nella legislazione d'emergenza sanitaria*, in *Rassegna parlamentare*, n. 2, 2021, in particolare pp. 256-297; L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., p. 288; P. BONINI, *Alcune riflessioni sulla decretazione d'urgenza. Il tempo del Governo per i pareri sugli emendamenti*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2, 2023, pp. 171-173.

da ragioni rigidamente tecniche) oppure giustificata da vincoli di tipo politico alle risorse impiegate per la copertura di spesa, secondo quanto già verificatosi in via di prassi²⁶.

Con riguardo alle Commissioni, si è proceduto parimenti a codificare un “principio generale consolidato”²⁷, il quale è ora “applicabile e valido in tutte le fasi e in tutte le sedi”, ossia che a rendere dichiarazioni di voto possono essere solo i componenti delle Commissioni o i loro sostituti, tenendo fermi i limiti stabiliti per le dichiarazioni in Aula e cristallizzando la prassi che attribuisce al presidente di Commissione la facoltà di ridurre progressivamente la durata quando sia necessario a garantire il rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento in sede referente.

3.1.2 Abolizione del termine delle ventiquattro ore previsto in caso di posizione della questione di fiducia

Il secondo filone è precisamente rivolto all’abolizione del termine delle ventiquattro ore, attualmente previsto all’art. 116 del Regolamento della Camera in caso di posizione della questione di fiducia. Tale istituto consisteva nel fatto che, salvo diverso accordo fra i gruppi, tra la posizione della questione di fiducia e la sua votazione per appello nominale dovesse intercorrere un intervallo di tempo pari ad almeno ventiquattro ore, nel corso del quale non potesse presumersi l’esistenza di un valido rapporto fiduciario, inficiandosi così al contempo l’attività delle Commissioni permanenti, che era sospesa fino alla votazione dell’Assemblea sulla questione posta²⁸.

Introdotta allo scopo di rallentare i lavori parlamentari e disincentivare per questa via la posizione di questioni di fiducia, l’istituto delle ventiquattro ore non è mai stato presente nella disciplina regolamentare del Senato, finendo per aggravare esclusivamente il procedimento legislativo presso la Camera e

²⁶ Si veda quanto riportato nella *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 5, nonché le modificazioni apportate agli artt. 74, terzo comma, e 87, comma 3-*bis*, r.C.

²⁷ Anche, si veda la *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 5.

²⁸ Sul punto, ad esempio: N. LUPO, *Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario*, in G. GIANFRANCESCO, N. LUPO (a cura di), *Il diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione*, LUISS University Press, Roma, 2007, pp. 45-50; A. RAZZA, *Note sulla “normalizzazione” della questione di fiducia*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2016, p. 10; D. CASANOVA, *Il procedimento legislativo in ostaggio della questione di fiducia*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2021, p. 75; L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., p. 271; G. LASORELLA, *Il Parlamento: regole e dinamiche*, cit., pp. 248-249.

contribuendo a favorire, paradossalmente, l'interesse del Governo affinché la prima lettura dei suoi disegni di legge avvenisse, secondo più spedite e meno formali procedure, presso il Senato²⁹. Anche per questo, in occasione di tale “terzo” binario, se ne è proposta la soppressione, pur non comportando, sulla questione di fiducia, una più ampia sovrapposizione tra le discipline delle due Camere; e ciò, poiché l'eliminazione del vincolo temporale non ha implicato ulteriori modifiche alle fasi successive al voto di fiducia, conservando invece nella disciplina della Camera dei deputati, anche in occasione di voti di fiducia nella conversione di decreti-legge, l'esame degli ordini del giorno e il voto finale sull'atto legislativo³⁰.

3.1.3 Rafforzamento del cd. statuto dell'opposizione

Nel terzo filone, inerente al rafforzamento del cd. statuto dell'opposizione, sono raggruppati diversi temi che, in misura diversa, incidono sulle facoltà attribuite ai gruppi politici che non partecipano alla maggioranza di governo. Si tratta perciò di norme che si pongono quale contrappeso al sistema elettorale italiano, anche nella prospettiva di un più netto ritorno all'alternanza di governo – messa in crisi dalla rottura del bipolarismo avvenuto a partire dalle elezioni del 2013 – e in attesa delle modificazioni alle leggi elettorali (per ora) soltanto annunciate³¹. Non è un caso, ad opinione dei relatori, che il complesso degli interventi appartenenti a questo filone sia stato presentato nel medesimo procedimento in cui è proposto il superamento del vincolo delle ventiquattro ore, costituendo un “significativo fattore di riequilibrio”³², diretto alla definizione di una “democrazia decidente” che dia effettivamente il potere di decidere senza eliminare il confronto³³.

²⁹ Il “tratto disfunzionale” del termine delle ventiquattro ore, il quale “[non assolve] compiutamente ad una funzione di freno del ricorso alla fiducia da parte del Governo” è parimenti ricordato nella *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 5.

³⁰ XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 2 luglio 2025, p. 5.

³¹ Su tali argomenti: P.L. PETRILLO, *L'opposizione parlamentare quale condizione essenziale del premierato*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2024, pp. 67-84; e così anche: E. GROSSO, *A volte ritornano... I dilemmi e le insidie di un'ennesima riforma della legge elettorale*, in *federalismi.it*, n. 27, 2025, pp. IV-XVI.

³² XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 2 luglio 2025, p. 6.

³³ Di “democrazia decidente” parlava, quando si introducevano le prime forme consapevoli di “statuto dell'opposizione”, il Presidente della Camera, On. Luciano Violante, nella *Premessa* a Camera dei deputati, *Modificazioni al Regolamento della Camera dei deputati*, 1998, p. XII.

Appartiene a questo blocco di interventi, anzitutto, la previsione della convocazione della Giunta per il Regolamento su “motivata e fondata richiesta”³⁴ di una minoranza qualificata pari ad almeno un quarto dei componenti della Camera³⁵. Salva diversa valutazione da parte del Presidente della Camera, tuttavia, tale richiesta non determina una modifica dei lavori dell’Assemblea o delle Commissioni, né una sospensione delle rispettive sedute.

In seguito, si procede a codificare anche alla Camera³⁶ la prassi secondo cui le Presidenze della Giunta per le elezioni e della Giunta per le autorizzazioni della Camera sono attribuite ad esponenti dell’opposizione, disponendo che il “requisito dell’appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa”³⁷. Si prevede, perciò, la decadenza d’ufficio dalla funzione presidenziale di tali Giunte sia nel caso di passaggio a Gruppi di maggioranza, sia nel caso di modificazioni del perimetro della maggioranza di governo.

Sempre nel contesto del rafforzamento del cd. statuto dell’opposizione, si inserisce la garanzia dell’effettività degli spazi dedicati all’esame degli argomenti in “quota opposizione”, con particolare riferimento alle iniziative legislative, alla cui

³⁴ La locuzione approvata dall’Assemblea, per cui la richiesta deve essere non solo “motivata” ma anche “fondata”, è l’esito dell’adozione, in sede di Giunta, dell’emendamento 16.1 a firma dell’On. Francesca Ghirra (Alleanza Verdi e Sinistra) nella versione riformulata dai relatori e accettata dalla proponente. Cfr. l’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 15.

³⁵ Tale previsione, inclusa nel nuovo comma 1-*bis* dell’art. 16 r.C., era stata annunciata già nella riunione di mercoledì 2 luglio 2025, con la differenza che, in quella sede, il relatore On. Fornaro aveva annunciato che la minoranza richiesta sarebbe stata più alta, e cioè pari ad almeno un terzo, come previsto al Senato dall’art. 18, comma 3-*bis*, r.S. Al riguardo, si mettano a confronto l’*Allegato 1*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 31 luglio 2025, p. 12; e prima XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 2 luglio 2025, p. 5.

³⁶ Cfr. il testo dell’art. 19, comma 1, r.S., secondo il quale “La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari [...] è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il requisito dell’appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa”. Per un confronto con il testo integrale di tale comma, si veda ad esempio: F.S. TONIATO (a cura di), *Codice parlamentare: raccolta sistematica delle disposizioni rilevanti per l’attività parlamentare*, Giuffrè, Milano, 2025, p. 142.

³⁷ Cfr. le modifiche agli artt. 17, comma 2, e 18, comma 4, r.C.

trattazione è, da calendario, dedicata “almeno” una seduta³⁸. Al riguardo, si introducono alcuni limiti alle facoltà esercitabili – senza il consenso del Gruppo di opposizione proponente – avverso gli argomenti che rientrino nella “quota opposizione”: non se ne ammetterà, infatti, il differimento da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, né si ammetteranno le richieste in Assemblea di inversione dell’ordine del giorno o di rinvio dell’esame.

Inoltre, con riguardo alle iniziative legislative dell’opposizione, si stabilisce che, quando sia deliberato dall’Assemblea “comunque per non più di due volte”³⁹ il rinvio in Commissione, il progetto di legge sarà comunque “iscritto nel programma successivo a quello vigente al momento del rinvio, in modo da consentire all’Assemblea di discuterlo non oltre due mesi dal rinvio”. Tale rinvio, peraltro, diventa *una tantum*, “non [essendo] ammesse ulteriori richieste di rinvio in Commissione”.

Parimenti, il presente pacchetto di riforme, con riferimento agli argomenti trattati nella “quota opposizione”, prevede una serie di ulteriori restrizioni: non sarà ammessa la presentazione di “questioni pregiudiziali per motivi di merito” o di “questioni sospensive”⁴⁰; quindi, sarà data facoltà al Gruppo di opposizione – proponente un certo atto legislativo – di determinare in Commissione l’abbinamento con altri progetti di legge, la scelta del testo-base, nonché il contenuto del testo che approderà in Aula, dal momento che gli emendamenti approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del suddetto Gruppo di opposizione saranno sottoposti al voto dell’Assemblea non come parte integrante del testo, ma in qualità di emendamenti della Commissione⁴¹.

³⁸ Cfr. l’emendamento 24.4 a firma dell’On. Marianna Madia (Partito Democratico) approvato in sede di Giunta, di cui all’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 16.

³⁹ Si vedano, oltre alle modifiche all’art. 24, comma 3, r.C. contenute nel testo-base presentato il 31 luglio 2025, gli emendamenti riformulati 24.6 a firma dell’On. Alessandro Colucci (Noi Moderati-Maie-Centro Popolare) e 24.3 a firma dell’On. Nazario Pagano (Forza Italia), di identico testo, di cui all’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 16.

⁴⁰ Sul punto, si vedano le modificazioni all’art. 40, comma 6, r.C.

⁴¹ Si tratta, evidentemente, di una serie di misure – inserite nel nuovo comma 4 dell’art. 77 r.C. – che permetteranno la trattazione delle iniziative dell’opposizione direttamente in Aula, in un contesto di più certa pubblicità e trasparenza, offrendole maggiori strumenti anche per mediatizzare i contenuti dei suoi progetti di legge, e ciò pur conservandosi la facoltà attribuita alla maggioranza di governo di non procedere all’approvazione delle proposte provenienti dall’opposizione. A tal fine, il modello ideale suggerito dai relatori è il procedimento seguito in occasione del dibattito sull’atto della Camera n. 1298 di iniziativa dei deputati Quartini ed altri (recante “Disposizioni concernenti il finanziamento,

Tra le misure volte al rafforzamento del cd. statuto dell'opposizione, è compresa, conseguenzialmente, l'attribuzione di tempi di intervento maggiori nel contingentamento ai Gruppi di opposizione in occasione della discussione degli argomenti riservati alla "quota opposizione" e, altresì, con riferimento alla trattazione degli articolati relativi a progetti di legge costituzionale ed elettorale⁴². Con riguardo a tali progetti, in particolare, è prevista l'assegnazione a ciascun Gruppo di "trenta minuti", sia per la discussione degli articoli, sia nelle fasi successive, definendo perciò "una sorta di statuto speciale"⁴³ delle questioni di natura costituzionale ed elettorale.

Rientra nella tutela delle opposizioni la disposizione, inserita all'art. 41 r.C. con l'approvazione di un emendamento al testo-base⁴⁴, secondo cui "la prosecuzione ininterrotta della seduta ai fini dell'esame di un progetto di legge [...] non può essere deliberata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale". A integrazione dello "statuto speciale" attribuito a tali materie di fondamentale importanza, si è così posto il divieto di ricorrere, nell'organizzazione delle attività dell'Assemblea, alla pratica delle cd. sedute fiume⁴⁵, ossia il divieto di deliberare che i lavori parlamentari siano condotti continuativamente, nel corso di giornate tra loro consecutive, senza alcuna interruzione, come se la seduta fosse unica, fino alla votazione finale, e ciò allo scopo di portare i membri dell'opposizione

l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare"), i cui articoli erano stati respinti dalla maggioranza nel corso della seduta n. 499 del 2025 per via di emendamenti soppressivi. Oltre al *Resoconto stenografico dell'Assemblea* di detta seduta, cfr., sul punto XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 2 luglio 2025, pp. 5-6.

⁴² Cfr. le novelle dei commi 7 e 8 dell'art. 24 r.C.

⁴³ Così nella *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 8.

⁴⁴ Si veda, a tal proposito, l'emendamento 41.1 a firma dell'On. Marianna Madia (Partito Democratico), nel testo riformulato dai relatori, di cui all'*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 16. Per quanto riguarda alcuni fatti che potrebbero aver ispirato la presentazione dell'emendamento, si veda, tra gli altri, quanto scritto da: S. POLIMENI, *La lunga notte della riforma costituzionale: riflessioni a margine della "seduta fiume" dell'11 febbraio 2015*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2, 2015, pp. 1-14.

⁴⁵ Cfr. la definizione che ne ha fatto: S. POLIMENI, *La "geometria" della c.d. ghigliottina parlamentare: un difficile quadrilatero di interessi*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 6, 2014, p. 4, la quale è ripresa in questo contributo.

sostanzialmente ad un “esaurimento fisico”⁴⁶, che li costringa a cedere all’uso (anche ostruzionistico) delle proprie prerogative parlamentari⁴⁷.

Allo stesso modo, sono introdotte lievi modifiche che offrono maggiori garanzie per quanto riguarda la “sollecita iscrizione” all’ordine del giorno delle mozioni di sfiducia⁴⁸. Com’è noto, l’art. 94, quinto comma, Cost. vieta che una mozione di sfiducia sia messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, ma non pone un termine entro il quale debba essere iscritta all’ordine del giorno dell’Assemblea. Tale impostazione è ripresa anche nel Regolamento della Camera, il quale non pone un diritto alla calendarizzazione delle mozioni di sfiducia per il semplice fatto della loro presentazione⁴⁹. Con le modifiche del “terzo” binario, è però ora indicata la necessità di coordinare meglio i normali lavori parlamentari con la presentazione di eventuali mozioni di sfiducia, fornendo alle opposizioni un appiglio regolamentare che scoraggi le iscrizioni tardive.

Si aumenta, infine, il numero di interrogazioni a risposta immediata (comunemente note con l’espressione inglese di *question-time*) che possano essere discusse dai più grandi Gruppi di opposizione, prevedendosi che, “ove ne sia fatta richiesta nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo in sede di definizione del calendario, il numero delle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione, purché di consistenza numerica superiore a quaranta deputati, [possa] essere raddoppiato una volta al mese sempre che siano indirizzate a due Ministri diversi”⁵⁰.

⁴⁶ Così: T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DECARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, *Diritto parlamentare*, Milano 2011, p. 174.

⁴⁷ G. LASORELLA, *L’uso dei tempi e delle procedure alla Camera durante il primo passaggio in Assemblea della revisione costituzionale*, in N. LUPO, G. PICCIRILLI (a cura di), *Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari “sotto stress”*, Bologna 2016, p. 273, il quale segnalava che “l’effetto della seduta fiume, tra l’altro, com’è noto, rendendo formalmente unica la seduta stessa al di là della successione delle giornate, è quello di bloccare la presentabilità di subemendamenti, oltre che quello di rendere impossibile lo svolgimento di interventi sul processo verbale”.

⁴⁸ Cfr. le modifiche apportate all’art. 115, commi 1 e 3, r.C.

⁴⁹ Lo ricordano, in vario modo: L. GIANNITI, N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., pp. 264-265 e, quindi, p. 325; G. LASORELLA, *Il Parlamento: regole e dinamiche*, cit., p. 240; oltre a: V. DI CIOLO, L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare*, cit., p. 891, nelle cui pagine si riporta anche il classico caso della mozione di sfiducia 1/00492 presentata alla Camera il 12 novembre 2010 e votata tardivamente solo il 14 dicembre successivo.

⁵⁰ Tale è la disposizione contenuta nel nuovo periodo aggiunto in fine all’art. 135-bis, comma 2, r.C.

3.1.4 Rafforzamento del controllo parlamentare

Il quarto e ultimo filone sottoposto all'attenzione della Giunta da parte dei relatori riguarda il rafforzamento del controllo parlamentare.

Vi appartengono, innanzi tutto, due modifiche all'art. 143 r.C., che apre il Capo XXXIII relativo alle “procedure in indagine, informazione e controllo in Commissione”: la prima modifica ha l'obiettivo di migliorare il controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo, stabilendosi che “ogni semestre il Governo [presenti] alle Commissioni competenti, e ne [illustri] il contenuto, una relazione sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente”⁵¹. La seconda modifica, invece, codifica le audizioni dei candidati nell'esame delle proposte di nomina del Governo⁵².

Sempre in ordine al rafforzamento delle funzioni di controllo della Camera dei deputati, si propone di intervenire sulla disciplina delle interrogazioni ordinarie, sulle interpellanze ordinarie e su quelle urgenti, oltre che sulla disciplina dei *question-time*, rendendo maggiormente attendibile il rispetto delle rispettive discipline e razionalizzando i tempi e le modalità di interlocuzione tra membri della Camera e rappresentanti del Governo.

Per quanto attiene alle interrogazioni ordinarie⁵³, si prevede che, quando è fatta richiesta di risposta scritta, il Governo debba rispondere “entro quarantacinque giorni” in luogo degli attuali “venti”, ampiamente inattuati⁵⁴. Inoltre, si supera la previsione secondo cui, scaduti i termini per la risposta, l'interrogazione è, a richiesta dell'interrogante, calendarizzata in Commissione, stabilendosi invece che – nella prima seduta successiva nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni – sia possibile, per ciascun Gruppo, calendarizzare un'interrogazione, e perciò trasformando le vicende successive dell'interrogazione a risposta scritta in uno strumento di sindacato ispettivo non più individuale, ma collettivo⁵⁵.

⁵¹ Nel nuovo periodo aggiunto in fine all'art. 143, comma 3, r.C., non è tuttavia fatta menzione degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea.

⁵² Cfr. la novella dell'art. 143, comma 4, r.C.

⁵³ A tal riguardo, si vedano le disposizioni novellate dell'art. 134, commi 1 e 2, r.C.

⁵⁴ Al 1° luglio 2025, secondo quanto riportato dal sito *internet* della Camera dei deputati, il numero delle interrogazioni a risposta scritta è di 5.402 (di cui 5.048 che non siano state successivamente ritirate, trasformate o decadute), mentre il numero delle interrogazioni scritte effettivamente svolte è di 976 atti, pari a (solo) il 19,33%.

⁵⁵ Va aggiunto, per completezza, che l'interrogazione ordinaria è posta al primo punto all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea “previo sollecito da parte della Presidenza della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento”, come proposto dall'emendamento 134.1 a firma dell'On. Alessandro Colucci (Noi Moderati-Maie-Centro Popolare), nel testo riformulato dai relatori. Ci sarebbe da interrogarsi sugli effetti di questa

Per quanto riguarda, invece, le interpellanze ordinarie e urgenti⁵⁶ – che già possiedono, per Regolamento, la qualità di atti di controllo ad iniziativa collettiva, sotto l’iniziativa di un presidente di Gruppo oppure di un minimo di venti deputati – è ridotto il tempo di illustrazione da “quindici” a “cinque minuti”, rendendone più celere la trattazione. Altresì, si estende la limitazione stabilita per i presidenti di Gruppo – che non possono sottoscrivere più di due interpellanze per ogni mese di lavoro parlamentare – anche ai semplici deputati. A ciò, si aggiunga che lo stesso *quorum* di deputati che possono presentare un’interpellanza urgente è stato ridotto, su richiesta dei membri della Giunta⁵⁷, da “venti” a “dieci”.

Con riferimento invece alla disciplina dei *question-time*, sono anzitutto approvate modificazioni alla disciplina del cd. *Premier question-time*, superandosi la previsione – anch’essa non applicata con assiduità – secondo cui il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri debbano intervenire per due volte nell’ambito di ciascun calendario dei lavori, ma prevedendosi invece che la partecipazione sia garantita “per una [sola] volta” a calendario, salvo disporsi, quale forma compensativa per le opposizioni, che “ove tale intervento non abbia luogo per l’indisponibilità del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, salvo diverso accordo dei Gruppi, nella settimana successiva lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo due volte”⁵⁸, esponendo, in tal modo, in due occasioni settimanali il Governo alla dimensione anche mediatica dei *question-time* in Assemblea.

In generale, per la trattazione dei *question-time* si propone, altresì, che il tempo a disposizione per l’illustrazione sia di “due minuti” anziché un minuto soltanto; e che lo svolgimento di *question-time* in Commissione avvenga non ogni due settimane, ma “una volta alla settimana”⁵⁹.

Infine, sono razionalizzati gli interventi sull’ordine dei lavori e, in particolare, sulle richieste di svolgimento di informative urgenti⁶⁰. Si tratta di strumenti per i quali, nella più recente prassi, le opposizioni hanno mostrato grande interesse,

previsione, che, a parere di chi scrive, a seconda di come sarà effettivamente regolato il “sollecito”, potrebbe portare (o meno) ad un’applicazione effettiva della nuova disposizione. Cfr. l’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 18.

⁵⁶ Sul punto, si vedano le modifiche agli artt. 138, comma 1, e 138-*bis*, comma 1, r.C.

⁵⁷ Cfr. l’emendamento 138-*bis*.1 a firma dell’On. Alessandro Colucci (Noi Moderati-Maie-Centro Popolare), di cui sempre all’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 18.

⁵⁸ Cfr. il nuovo periodo aggiunto in fine all’art. 135-*bis*, comma 1, r.C.

⁵⁹ Si vedano, rispettivamente, le modifiche agli artt. 135-*bis*, comma 4, e 135-*ter*, comma 1, r.C.

⁶⁰ Cfr. le modifiche all’art. 41, comma 1, r.C., nonché i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo, oltre al nuovo art. 138-*ter* r.C.

poiché si prestano sia allo scopo di ostruire l'avvio e lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, sia allo scopo di ritagliare quotidianamente uno spazio di dibattito sulle questioni e i temi di attualità che possano, sul piano mediatico, porre in difficoltà il Governo⁶¹. La questione, particolarmente sentita in questa fase politica, è stata peraltro oggetto – nella stessa seduta della Giunta per il Regolamento di mercoledì 2 luglio 2025 – di una proposta di parere interpretativo da approvarsi in una successiva riunione⁶². Nondimeno, con la riforma del Regolamento si è proceduto a codificare i tempi e le modalità di trattazione delle informative urgenti, che, com'è noto, a differenza della disciplina delle comunicazioni del Governo, non ammettono la presentazione di documenti conclusivi del dibattito⁶³.

A ciò si aggiunga che, durante l'approvazione degli emendamenti al testo-base⁶⁴, è stato introdotto un nuovo comma 1-*bis* all'art. 144 r.C., finalizzato a regolare l'iniziativa – da parte di un terzo dei componenti della Commissione – di un'indagine conoscitiva, sulla quale decide la Commissione, previa intesa con il Presidente della Camera, “entro dieci giorni dalla raggiunta intesa”.

⁶¹ Secondo quanto sommariamente riferito nei resoconti della Giunta, lo stesso Presidente della Camera ha dichiarato che, nonostante il parere della Giunta “univoco e stringente” in materia di richieste di informative urgenti reso il 24 ottobre 1996, “nelle ultime legislature, e in particolare in quella in corso, è invalsa una “prassi” decisamente più elastica, che consente lo svolgimento di interventi sull'ordine dei lavori, e segnatamente di quelli volti a richiedere informative urgenti, ben al di là dei limiti stabiliti dalla interpretazione della Giunta, in una misura tale da determinare effetti considerevoli sull'ordinato svolgimento dei lavori: in particolare, anche in virtù del connesso orientamento che rende possibile per i Gruppi esprimersi a favore o contro le richieste di informativa avanzate da altri, questa “prassi” ha portato all'instaurazione di veri e propri dibattiti improvvisati ed anomali, non corrispondenti in alcun modo alle questioni che la Camera è tenuta a trattare secondo il suo ordine del giorno ed anzi confliggenti con esso e con lo stesso regime della programmazione dei lavori (che stabilisce la durata delle sedute, gli argomenti da discutere e i tempi necessari alla trattazione di ciascuno di essi), rendendo oltretutto molto difficoltoso, non solo ai deputati, ma anche ai cittadini, seguire le sedute”. Cfr. *XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, Resoconto sommario*, 2 luglio 2025.

⁶² Cfr. *Allegato a XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, Resoconto sommario*, 2 luglio 2025, contenente la *Proposta di parere interpretativo* dell'art. 41 r.C.

⁶³ Sul rapporto tra comunicazioni del Governo alle Camere e informative, si vedano, tra i molti: G. LASORELLA, *Il Parlamento: regole e dinamiche*, cit., p. 455; L. CIAURRO, V. DI CIOLO, *Il diritto parlamentare*, cit., pp. 812-815.

⁶⁴ A tal proposito, cfr. l'emendamento 144.1 a firma dell'On. Valentina D'Orso (Movimento 5 Stelle), nel testo riformulato dai relatori, e pubblicato all'*Allegato 2*, contenuto in *XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 19.

3.2 *Gli ulteriori temi proposti dai Gruppi*

3.2.1 Voto a data certa di progetti di legge, garanzie nell'esame dei decreti-legge di particolare complessità e introduzione di forme di contingentamento dei tempi anche per i decreti-legge

Il primo tema dispone l'introduzione, all'art. 69, comma 2, r.C., di un meccanismo generalizzato di voto a data certa che possa essere richiesto dal Governo. Tale facoltà, compiuta attraverso un rinvio all'art. 123-*bis* r.C., si modella sulla disciplina delle dichiarazioni di urgenza già previste dal Regolamento della Camera con riguardo ai progetti di legge cd. collegati alla manovra finanziaria, aprendo dunque ad un maggiore ricorso a quello che è chiamato "voto a data certa".

All'esito dell'esame degli emendamenti proposti dai membri della Giunta⁶⁵, si è quindi intervenuti sugli artt. 85-*bis*, comma 2, e 154, comma 1, r.C.⁶⁶, introducendo alcuni "meccanismi di garanzia a tutela di un esame compiuto e approfondito dei decreti-legge particolarmente complessi"⁶⁷, in occasione dei quali è possibile ampliare la quota di emendamenti segnalati da votare, oltre che dilatare i tempi di discussione di ciascun Gruppo. Meccanismi che, riferendosi ai provvedimenti valutati dal Presidente della Camera – anche tenendo conto della data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato – come "più complessi", permettono di distinguerli da quelli "meno problematici", il cui iter può essere conseguentemente più agevole.

Peraltro, contrariamente all'interpretazione consolidata sin dalla XIII legislatura, sarà ora possibile applicare la disciplina del contingentamento dei tempi anche con riguardo ai decreti-legge per i quali non sia posta alcuna questione di fiducia, rendendone più spedito l'*iter* di conversione⁶⁸.

Dall'insieme di tali modifiche, ci si attende un ulteriore disincentivo alla posizione della questione di fiducia e *ab origine* alla stessa produzione di decreti-

⁶⁵ Cfr. l'emendamento 85-*bis*.1 proposto dagli Onorevoli Sara Kelany, Antonio Baldelli e Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia), nel testo riformulato ed accettato dai proponenti, di cui all'*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 17.

⁶⁶ È in tal modo superata la disposizione transitoria dell'art. 154 r.C., introdotta nella XIII legislatura.

⁶⁷ Si vedano le dichiarazioni dell'On. Fornaro, riferite all'emendamento presentato dagli Onorevoli Sara Kelany, Antonio Baldelli e Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia), come riformulato dagli stessi relatori, di cui a XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 7-8.

⁶⁸ Cfr. *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 6.

legge, compensando, una volta ancora, il superamento del termine delle ventiquattro ore.

3.2.2 Organizzazione dei lavori e ripartizione degli spazi di tempo tra Assemblea e Commissioni

Nel “terzo” binario sono incluse alcune modifiche all’organizzazione dei lavori e alla ripartizione degli spazi dedicati ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni, che dispongono il superamento della pubblicazione cartacea del calendario dei lavori (per la quale è cristallizzato invece l’obbligo di pubblicazione in formato elettronico sul sito *internet* della Camera) e altresì l’obbligo di dare contezza in modo pubblico degli orari di inizio e conclusione delle sedute in cui si svolgeranno votazioni⁶⁹, allo scopo – è lecito ritenere – di permettere anche ai deputati una migliore gestione del proprio tempo.

3.2.3 Proposte di iniziativa popolare e di iniziativa di Consigli regionali

È quindi prevista, tra i contenuti del “terzo” binario, l’introduzione nel Regolamento della Camera di una più specifica disciplina per l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, di cui all’art. 71, comma secondo, Cost., e di quelle di iniziativa dei Consigli regionali.

In maniera simile al Regolamento del Senato⁷⁰, si interviene in tale materia dettando tempi certi per l’audizione dei promotori dell’iniziativa popolare oppure dei rappresentanti del Consiglio regionale proponente, oltre che per la trattazione dei progetti sul cui esame le Commissioni si siano pronunciate favorevolmente⁷¹.

⁶⁹ Sul punto, cfr. le modifiche all’art. 24, comma 5, r.C.

⁷⁰ Si veda, in particolare, l’art. 74 r.S., come riportato anche in: F.S. TONIATO (a cura di), *Codice parlamentare*, cit., p. 346.

⁷¹ Con l’introduzione di un nuovo art. 100-*bis* r.C. e la novella di coordinamento di cui all’art. 107, comma 4, r.C., è perciò sanata nel Regolamento della Camera “l’assenza di strumenti volti a differenziare l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare” segnalata da: S. BARGIACCHI, *Una lenta apertura. L’evoluzione degli strumenti partecipativi nei Regolamenti delle Camere*, in *Rassegna parlamentare*, n. 1, 2024, pp. 129-163. Sul punto, oltre all’ipotesi di modifica contenuta nell’*Allegato 1* al *Resoconto sommario* della riunione della Giunta per il Regolamento del 31 luglio 2025, cfr. anche la precedente proposta di modificazione depositata in data 18 novembre 2022 dall’On. Riccardo Magi (Misto-Più Europa) presente in XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 4*.

3.2.4 Rafforzamento delle funzioni del Comitato per la legislazione e valutazioni d'impatto

Nel terzo pacchetto di riforma, sono presenti alcune modificazioni che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità della legislazione, anche sull'esempio di quanto approvato al Senato in occasione delle ultime riforme regolamentari⁷². Esse prevedono che il Comitato per la legislazione, istituito ai sensi dell'art. 16-*bis* r.C., non solo esprima pareri sulla qualità dei testi, ma altresì diventi la sede per formulare valutazioni di impatto della legislazione, le quali, quando rechino condizioni formulate in modo specifico e testuale, si intendono presentate come emendamenti. Tali emendamenti prodotti dal Comitato, se non approvati, porranno alle Commissioni uno specifico onere di motivazione, da rendere poi all'Assemblea.

A ciò va aggiunto che, durante l'esame in Giunta del testo-base, le innovazioni sul ruolo del Comitato per la legislazione della Camera sono state ulteriormente approfondite. È infatti attribuito a tale Comitato la funzione di curare un "costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti", potendosi, a tal fine, procedere all'audizione di Ministri, presentare relazioni o proposte all'Assemblea e disporre indagini conoscitive⁷³.

Inoltre, sempre in Giunta si è intervenuti sul testo dell'art. 96-*bis* r.C., dedicato ai disegni di legge di conversione di decreti-legge, al quale è stato aggiunto un nuovo comma 1-*bis*, al fine di attribuire al Comitato per la legislazione il potere di esprimere – su richiesta, da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti, a cura di almeno un quarto dei componenti della Commissione competente in sede referente – il proprio parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione⁷⁴. Una facoltà regolamentare, che codifica nei

⁷² A tal riguardo, spunti interessanti sono offerti da: F. MICARI, *L'introduzione del Comitato per la legislazione al Senato: commento al nuovo articolo 20-bis del Regolamento*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 5, 2022, pp. 72-96.

⁷³ Tale previsione è stata inclusa nel testo-base con l'approvazione dell'emendamento 16-*bis*.1, a firma dell'On. Valentina D'Orso (Movimento 5 Stelle). Cfr. l'*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 15.

⁷⁴ *Ex* art. 96-*bis*, comma 1-*bis*, r.C., il parere "è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori" e, diversamente, è reso "all'Assemblea" dal Presidente della Camera che lo annuncia. Si veda, a tal proposito, l'emendamento 96-*bis*.2 a firma dell'On. Valentina D'Orso (Movimento 5 Stelle), come riformulato dai relatori, pubblicato

procedimenti parlamentari in materia di decretazione d'urgenza quanto già sancito sin dal 2009 con un parere della Giunta per il Regolamento⁷⁵. È in tal modo valorizzato il prezioso apporto del Comitato per la legislazione, a tutto vantaggio delle prerogative dei singoli parlamentari – interessati a intervenire proficuamente sul testo dei decreti-legge – e così pure del mantenimento della buona qualità della legislazione.

3.2.5 Valutazione delle politiche pubbliche nelle Commissioni

Complementare al rafforzamento delle funzioni del Comitato per la legislazione, è la modifica dell'art. 22, comma 4, r.C. intervenuta sulle funzioni delle quattordici Commissioni della Camera. Si prevede, in particolar modo, che le stesse Commissioni possano istituire al proprio interno Comitati permanenti finalizzati non solo all'esame di affari, ma altresì per la valutazione delle politiche pubbliche di loro competenza.

Com'è noto, la valutazione delle politiche pubbliche costituisce una funzione tradizionalmente riservata alla sfera governativa: una scelta dettata dal notevole rilievo che, nella produzione normativa nazionale, ha concretamente assunto l'attività del Governo, nonché dalle “asimmetrie informative” effettivamente esistenti tra Parlamento e Governo⁷⁶, le quali hanno finito per conferire all'esecutivo (e alle sue strutture ministeriali specializzate) l'opportunità (e l'onere) di analizzare preventivamente gli effetti della legislazione da esso proposta.

Ciononostante, l'emersione di una “legislazione per obiettivi”⁷⁷ – favorita dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e riguardante non solo l'attività del

all'*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, pp. 17-18.

⁷⁵ Cfr. *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 5. Rispetto al parere della Giunta per il Regolamento espresso il 6 ottobre 2009, si è proceduto ad “[elevare] soltanto il *quorum* necessario per la richiesta [del parere del Comitato per la legislazione] da un quinto a un quarto dei componenti destinataria del parere stesso”.

⁷⁶ D. DE LUNGO, *Le prospettive dell'AI generativa nell'esercizio delle funzioni parlamentari di controllo e indirizzo. Un primo inquadramento costituzionale, fra asimmetria informativa e forma di governo*, in *federalismi.it*, n. 23, 2024, p. 70, il quale, rifacendosi ad un'espressione del lessico economico, richiama la “doppia asimmetria informativa” in cui “le assemblee rappresentative, e i loro componenti, versano sia rispetto agli esecutivi che agli apparati tecnico-burocratici”, cui l'uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa può fungere da strumento compensativo, giocando da “fattore di ri-equilibrio della forma di governo”.

⁷⁷ Di “legislazione per obiettivi e procedure” parlava già nel 2006 l'on. Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei deputati e all'epoca Presidente della I

Governo e delle Regioni – induce oggi a coinvolgere nella valutazione delle politiche pubbliche le stesse Camere, rafforzando il ruolo delle assemblee rappresentative come soggetto che non subisce ma partecipa all’attività di stimolo della normazione⁷⁸.

Ciò è compiuto, beninteso, non estendendo le funzioni di controllo del Governo *pro tempore* affidate anzitutto alle opposizioni, ma, al contrario, elevando la valutazione delle politiche pubbliche a funzione dello stesso Parlamento. Si tratta di una funzione istituzionale che in futuro le Camere potranno esercitare in maniera sempre più qualificata, avvalendosi del supporto di centri studi e università, oltre che con l’ausilio degli strumenti offerti dall’intelligenza artificiale generativa, co-progettando insieme al Governo i nuovi interventi normativi e potendo verificare in modo continuo i risultati delle diverse politiche legislative.

L’istituzione di Comitati permanenti interni alle quattordici Commissioni della Camera segna un primo passo decisivo in questa direzione. Il “terzo” binario delinea i contorni di una funzione per certi versi ancora embrionale, ma che promette di essere significativa, offrendo prospettive nuove allo stesso mandato del singolo parlamentare.

3.2.6 Pubblicità e trasparenza dei lavori delle Giunte e delle Commissioni

Sono, in seguito, previste alcune modifiche alla disciplina della pubblicità e trasparenza dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, che anzitutto ritoccano il regime dei relativi resoconti, superandosi, in alcuni casi, le ipotesi di resoconti stenografici⁷⁹.

Tali modifiche recepiscono, peraltro, l’obbligo di trasmissione in diretta web-tv delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonché di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive e allo svolgimento di *question-time* in Commissione. A ciò, si aggiunga che, sempre che ne sia avanzata richiesta

Commissione, in occasione delle audizioni riportate in: *XV legislatura, Camera dei deputati, Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato*, 11 dicembre 2006, p. 5.

⁷⁸ Sulla funzione di valutazione delle politiche pubbliche attribuita ai parlamenti, si vedano anche: M. MALVICINI, *Conoscere per deliberare. La valutazione delle politiche pubbliche e la riforma dei regolamenti parlamentari*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2017, pp. 1-20; P. CHIRULLI, *La valutazione delle politiche pubbliche nella prospettiva del controllo parlamentare*, in *federalismi.it*, n. 31, 2022, pp. 15-47; L. CIAURRO, V. DI CIOLO, *Il diritto parlamentare*, cit., pp. 91-93; S. ROTOLO, *La valutazione delle politiche pubbliche nel sistema parlamentare italiano: tra disfunzioni ed opportunità*, in *Nuove Autonomie*, numero speciale n.1, 2025, pp. 635-659.

⁷⁹ Sul punto, si vedano le modifiche agli artt. 65 e 120, comma 8, r.C.

da almeno tre deputati⁸⁰, è disposta la diretta televisiva anche della seduta di una Commissione convocata in sede referente quando si procede alla votazione sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea, concludendo l'esame della Commissione.

3.2.7 Modifica della denominazione e delle competenze della VII Commissione (Cultura, sport, istruzione, scienza, ricerca ed editoria)

Tra gli ulteriori temi proposti dai Gruppi e sottoposti alla Giunta nel testo-base predisposto dai relatori, è stato inserito il suggerimento del Presidente della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), che aveva suggerito l'adeguamento delle competenze e – di conseguenza – della denominazione di tale Commissione, così da includervi anche le materie relative a sport, ricerca ed editoria⁸¹.

3.2.8 Commissioni e delegazioni bicamerali

Interessante è l'introduzione – ad opera del “terzo” binario – di un nuovo art. 56-*bis*, relativo alla formazione di organi collegiali bicamerali, quali le Commissioni bicamerali e le delegazioni italiane nelle Assemblee parlamentari internazionali, per cui è stabilito che “il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento”, e altre disposizioni in materia.

Va notato che, per la prima volta, tali modifiche inseriscano nel Regolamento un chiaro riferimento alle delegazioni italiane nelle Assemblee internazionali, stabilendone – appunto – una disciplina minima in merito alla composizione. Si tratta di un fatto nuovo, che merita in questa sede di essere sottolineato⁸².

⁸⁰ Cfr. l'emendamento 65.1 presentato da Antonio Baldelli, Augusta Montaruli e Sara Kelany (Fratelli d'Italia), come riformulato dai relatori, di cui all'*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 16, nonché l'aggiornamento dell'elenco presente all'art. 22, comma 1, r.C.

⁸¹ Cfr. a tal proposito la proposta di modificazione del Regolamento della Camera, a prima firma dell'On. Federico Mollicone (Fratelli d'Italia), presidente della stessa VII Commissione, presentata alla Presidenza della Camera in data 9 novembre 2022 e contenuta in XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 2*.

⁸² Come è fatto, d'altronde, nella stessa *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 11.

3.2.9 Rappresentanze delle Regioni nella Commissione bicamerale per le questioni regionali

Parimenti, paiono significative le modifiche all'art. 102 r.C., che si allineano alle disposizioni di cui all'art. 138-*bis* r.S., il quale, in occasione delle riforme del Regolamento del Senato e in attuazione dell'art. 11, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (cd. Riforma del Titolo V), ha stabilito per la Commissione parlamentare per le questioni regionali la facoltà di invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti.

Tale modifica, che finalmente incide anche sul Regolamento della Camera, si rileva tanto più necessaria, alla luce del fatto che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, com'è noto, è un organo bicamerale.

3.2.10 Convocazione congiunta delle Giunte per il regolamento di Camera e Senato

Ancora, si noti che con il “terzo” binario, in parallelo a quanto già stabilito all'art. 18, comma 3-*ter*, r.S., è inserito un nuovo comma 2-*bis* all'art. 16 r.C., che attribuisce ora la facoltà di riunire in seduta congiunta la Giunta per il Regolamento della Camera e la Giunta per il Regolamento del Senato, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari. L'applicazione di questa modifica potrebbe condurre, come peraltro auspicato da autorevole dottrina⁸³, ad un'armonizzazione sempre più marcata tra le discipline regolamentari di Camera e Senato, che – a maggior ragione dopo il *referendum* costituzionale del 2016 – sempre più si pongono sul medesimo piano, nel contesto di un unico Parlamento.

3.2.11 Rappresentanza dei Gruppi piccoli nelle Giunte e nelle Commissioni

Vi è, poi, una serie di modifiche alla composizione della Giunta per le elezioni, della Giunta per le autorizzazioni e delle Commissioni permanenti, volta ad assicurare la possibilità anche per i più piccoli Gruppi di esprimervi propri rappresentanti⁸⁴.

In particolare, si è proceduto a correggere il numero di componenti della Giunta delle elezioni, che, in luogo dei venti membri ipotizzati con il “primo”

⁸³ Cfr. N. LUPO, *Per l'armonizzazione delle regole di Camera e Senato*, in *Astrid Online*, 16 gennaio 2007, pp. 1-8; e così anche, ad esempio: A. RAZZA, *La parificazione delle procedure di esame degli emendamenti ai decreti-legge tra Camera e Senato: prime proposte di riforma del Regolamento*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 3, 2018, pp. 7-8.

⁸⁴ Si vedano, rispettivamente, le modificazioni apportate agli artt. 17, comma 1, 18, comma 1, e 19, comma 3, r.C.

binario, dalla XX legislatura sarà composto da venticinque componenti, mantenendone fisso il numero in ragione delle sue funzioni “paragiurisdizionali”⁸⁵. Con riguardo alla Giunta per le autorizzazioni, che per le sue funzioni non richiede invece l’immutabilità dei suoi componenti, si è al contrario disposto un meccanismo di integrazione analogo a quello previsto per la Giunta per il Regolamento.

Relativamente alle Commissioni permanenti, è interessante notare che la rappresentanza dei Gruppi più piccoli è promossa, su esempio del Senato, attraverso la facoltà attribuita ai Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni (ossia meno di quattordici, che è anche il numero minimo richiesto per formare un Gruppo ordinario) di designare uno stesso deputato in più Commissioni al fine di essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni. Se al Senato il numero massimo di designazioni per uno stesso senatore è pari a tre, nella riforma della Camera tale numero è pari a due. Un numero non casuale, come si avrà subito modo di vedere.

3.2.12 Posizione di un requisito numerico per la costituzione di Gruppi autorizzati

Non marginale è la riforma della disciplina dei cd. Gruppi minori, vale a dire di quei Gruppi costituiti, dietro autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, con un numero di iscritti inferiore ai quattordici deputati ordinariamente previsti.

In particolare, con le modificazioni apportate all’art. 14, comma 2, r.C., è posta anche per i Gruppi minori una soglia minima di iscritti, pari a sette deputati, rappresentativi di un partito organizzato nel Paese, anche quando risulti nel suo complesso dall’aggregazione di più forze politiche. Al contempo, si prevede il superamento del requisito che connette l’autorizzazione in deroga ai parametri previsti dalla legislazione elettorale concepita durante la Prima Repubblica, in ragione di nuovi parametri più adeguati alle leggi elettorali vigenti.

Come si comprenderà bene, la determinazione di una soglia minima di iscritti per l’autorizzazione alla formazione dei Gruppi minori (posta al numero di sette) e la nuova facoltà attribuita ai Gruppi composti da un numero di iscritti inferiore al numero di Commissioni permanenti (attualmente posto a quattordici) consistente nella designazione di uno stesso deputato non più in una, ma in ben due Commissioni, sono riforme tra di loro indissolubilmente collegate. Si è trattato, evidentemente, di facilitare la partecipazione anche dei piccoli Gruppi ai lavori delle Commissioni, ponendo però in compenso una soglia minima di iscritti

⁸⁵ Così espresso nella *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 6.

(pari alla metà del numero delle Commissioni attualmente istituite) che sia in grado di garantire, anche in futuro, il funzionamento della Camera.

Nondimeno, a onor del vero, va segnalato che il requisito numerico di sette deputati, secondo la formulazione elaborata in sede di Giunta, opererà solo “di norma”⁸⁶. Da ciò discende che l’Ufficio di Presidenza avrà comunque la possibilità di autorizzare Gruppi aventi un numero di iscritti inferiore. Tale è stato il punto di incontro conseguito nella Giunta per il Regolamento, affinché la soglia individuata mantenesse un certo grado di dinamicità⁸⁷.

3.2.13 Autorizzazione di un Gruppo “Per le Autonomie” anche alla Camera

La proposta contenuta nel testo-base dei relatori, volta a determinare un numero minimo di iscritti per i Gruppi minori e, al contempo, ad attribuire ai Gruppi la facoltà di designare uno stesso deputato in due Commissioni, ha fatto emergere a viva forza una lacuna del Regolamento della Camera, che avrebbe condotto ad una sempre più significativa disuguaglianza tra rappresentanze parlamentari. La Giunta vi ha opportunamente posto rimedio, approvando un emendamento presentato dal Presidente del Gruppo Misto, On. Manfred Schullian (Misto-Minoranze Linguistiche) deputato della *Südtiroler Volkspartei*, nel testo riformulato in accordo con i relatori.

Alla Giunta è parso chiaro che la disciplina dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 14, comma 2, r.C. – anche secondo l’ipotesi di modifica inizialmente contenuta nel testo-base – non avrebbe potuto applicarsi, infatti, ai partiti politici espressivi di minoranze linguistiche, che, per loro stessa natura, rappresentano popolazioni alloglotte insediate in determinate zone del Paese e che da sempre

⁸⁶ Questa è la riformulazione proposta dai relatori con riguardo all’emendamento 14.2 presentato dall’On. Alessandro Colucci (Noi Moderati-Maie-Centro Popolare), che proponeva di sopprimere dal testo-base ogni riferimento al numero minimo di iscritti dei Gruppi autorizzati in deroga. A tal riguardo, si confrontino i testi dell’emendamento 14.2 presente all’*Allegato 1*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 18 dicembre 2025, p. 9, e dell’emendamento accolto, presente all’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 15.

⁸⁷ Nel momento in cui si scrivono queste righe, è costituito in deroga alla Camera, non a caso, un Gruppo (Italia Viva) avente un numero di iscritti inferiore alla soglia minima individuata *pro futuro* dalla Giunta; e ciò, in un contesto in cui, comunque non è ancora possibile designare uno stesso deputato in più Commissioni. È probabile che sia questo fatto, unitamente alla presenza nell’Assemblea della Camera di altri Gruppi autorizzati non rappresentati in tutte e quattordici le Commissioni, ad aver comunque suggerito di evitare un irrigidimento eccessivo della disposizione di cui all’art. 14, comma 2, r.C. in materia di Gruppi autorizzati, come suggerito dall’On. Alessandro Colucci.

partecipano alle elezioni politiche con contrassegni e liste separate⁸⁸. Anche forzando al massimo l'interpretazione del comma revisionato, avrebbe continuato ad essere impossibile – con tutta evidenza – che i deputati di minoranza linguistica potessero soddisfare i criteri qualitativi consistenti nella rappresentanza di un partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso risulti dall'aggregazione di più forze politiche, che abbia presentato “con il medesimo contrassegno” propri candidati o liste di candidati “in almeno venti circoscrizioni nazionali”, accedendo, secondo la legge elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi.

In tale contesto, la necessaria iscrizione dei deputati di minoranza linguistica al Gruppo Misto non avrebbe condotto, a ben vedere, a un effettivo “riconoscimento” delle proprie “specifiche esigenze”⁸⁹. Al contrario, avrebbe costituito un sostanziale confinamento, esponendo nella pratica i soli partiti di minoranza linguistica alle vicende e alle trasformazioni del Gruppo Misto delle prossime legislature.

È per questo che si è aggiunto, in fine all'art. 14, comma 2, r.C., un secondo periodo nel quale sono stabiliti alcuni criteri qualitativi speciali per l'autorizzazione di un ulteriore Gruppo minore. In costanza del requisito numerico minimo di sette deputati, anche qui previsto solo “di norma”, l'Ufficio di Presidenza potrà infatti autorizzare la costituzione di un Gruppo parlamentare riferibile alle minoranze linguistiche⁹⁰, il quale sia composto (secondo requisiti politici analoghi a quelli

⁸⁸ Tale separazione, a ben vedere, non è determinata da una scelta puramente discrezionale, ma da evidenti ragioni di ordine pratico: le differenze linguistiche e lo stretto rapporto con le popolazioni di minoranza linguistica non permettono, infatti, a tali partiti territoriali di convergere all'interno di un'unica forza nazionale, se non al costo di rinunciare alla propria identità e, in tal modo, snaturarsi.

⁸⁹ Questa era stata erroneamente la prima valutazione riscontrabile in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 21 gennaio 2026, p. 4.

⁹⁰ Va notato, peraltro, che, di conseguenza, la componente politica delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 14, comma 5, terzo periodo, r.C. potrà essere formata in seno al Gruppo Misto, solo qualora non sia autorizzato uno specifico Gruppo “Per le Autonomie”. Infatti, la riformulazione proposta dai relatori è opportunamente intervenuta anche sulla disposizione di cui al comma 5, al fine di collegare le vicende della componente delle minoranze linguistiche e del Gruppo degli autonomisti. Sia consentito riferire, già in questa sede, che chi scrive queste righe aveva suggerito questa medesima soluzione ai presentatori dell'emendamento originario, la quale tuttavia non sarebbe stata inclusa nel testo effettivamente depositato. Formulazione che, mediante il collegamento tra raggruppamenti caratterizzati da criteri qualitativi non perfettamente coincidenti, ora verosimilmente faciliterà il consolidamento di un'interpretazione estensiva dello stesso art. 14, comma 5, terzo periodo, r.C., volta ad ammettere l'iscrizione nella componente delle minoranze

previsti dall'art. 14, comma 8, r.S.) sia da “deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze”, sia “da deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche”, promuovendo l'omogeneità politica tra i Gruppi presenti alla Camera e al Senato⁹¹.

Alla luce delle prassi formatesi nel tempo con riguardo ai Gruppi minori⁹² e, ancor più, del fatto che ora un Gruppo di sette deputati possa essere validamente rappresentato in tutte le Commissioni permanenti, è lecito ritenere che, sin dalla

linguistiche di quei deputati che, eletti in regioni speciali il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche (benché al di fuori di “liste che di esse siano espressione”), potrebbero tuttavia contribuire – *ex art. 14, comma 2, r.C.* – alla formazione del Gruppo “Per le Autonomie” autorizzato in deroga, insieme ai rappresentanti della *Südtiroler Volkspartei* e dell'*Union Valdôtaine*, come avviene al Senato.

⁹¹ Benché i requisiti politico-elettorali siano i medesimi, a distinguere le previsioni regolamentari di Montecitorio e Palazzo Madama rimangono il potere di autorizzazione alla costituzione del Gruppo (assente al Senato, dove la costituzione del Gruppo è rimessa all'autonoma valutazione dei senatori di minoranza linguistica) e il requisito numerico (che alla Camera non è diminuita a “quattro”, come inizialmente proposto dallo stesso On. Schullian). Ciò non deve stupire, se si considera che, al Senato, la disposizione di cui all'art. 14, comma 8, r.S. costituisce una deroga ai requisiti previsti ordinariamente per la formazione di un Gruppo parlamentare, che includono (oltre al numero di “sei” senatori) anche alcuni requisiti politici, oggettivamente non applicabili ai partiti di minoranza linguistica, e – ad oggi – assenti alla Camera.

⁹² Nella corrente XIX legislatura, alla data del 1° febbraio 2026, alla Camera compaiono, in quanto Gruppi minori autorizzati, i Gruppi “Alleanza Verdi e Sinistra” (10 iscritti), “Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe” (10 iscritti), “Italia Viva – Il Centro – Renew Europe” (6 iscritti), “Noi Moderati (Noi Con l'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia Al Centro) – Maie – Centro Popolare” (9 iscritti), mentre nel Gruppo Misto, oltre alla componente politica delle minoranze linguistiche (4 iscritti), compare solo la Componente “+Europa” (3 iscritti), potendosi ritenere che, nonostante la vigenza del Regolamento ancora da riformare, l'Ufficio di Presidenza abbia ampiamente proceduto ad autorizzare Gruppi per tutte le forze politiche che si erano presentate alle elezioni. Si può ritenere, perciò, che, anche nelle prossime legislature, non vi saranno opposizioni alla creazione di Gruppi minori riferibili ai partiti che abbiano ottenuto seggi alle elezioni generali, ivi compresa la coalizione (non elettorale ma certamente parlamentare) tra *Südtiroler Volkspartei* e *Union Valdôtaine*. Per un commento sottile di alcune vicende storiche che (prima della presente riforma) hanno interessato l'istituto dell'autorizzazione in deroga e l'interpretazione dei requisiti politici ivi previsti, si veda S. CURRERI, *Considerazioni critiche sull'autorizzazione del gruppo parlamentare Per l'Italia – Centro Democratico alla Camera dei deputati*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2015, pp. 1-19; e, sempre dello stesso Autore, S. CURRERI, *Le conseguenze parlamentari della rottura del gruppo parlamentare Azione-Italia Viva-Renew Europe*, cit., in particolare pp. 383-391.

XX legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizzerà la *Südtiroler Volkspartei* e l'*Union Valdôtaine* – con l'eventuale soccorso di altri deputati di minoranza linguistica e di deputati eletti in regioni a statuto speciale – a dare vita, anche alla Camera, ad un Gruppo “Per le Autonomie”.

3.2.14 Visione di atti inerenti ai reati del Presidente del Consiglio e dei Ministri

A seguito dell'approvazione di un emendamento in sede di Giunta per il Regolamento, si è peraltro intervenuti sul testo dell'art. 18-*bis* r.C., il quale dispone l'invio immediato alla Giunta per le autorizzazioni della Camera degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazioni a procedere per i reati del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri⁹³.

Nel corso dell'estate, proprio nei giorni in cui era data la facoltà ai membri della Giunta di proporre emendamenti al testo-base, si è posta la questione inerente alla consultabilità di tali atti, dopo che il Collegio per i reati ministeriali di Roma, per il tramite della Procura della Repubblica della Capitale, in data 5 agosto 2025 aveva trasmesso alla Camera dei deputati una richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, nonché del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano. Con lettera del 6 agosto 2025, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ricordava all'On. Luana Zanella, Presidente del Gruppo “Alleanza Verdi e Sinistra”, il limitato perimetro del regime di consultabilità previsto per tale categoria di atti, già ampiamente riconosciuto dai pareri espressi in passato dalla Giunta per il Regolamento della Camera⁹⁴.

Con la modifica del Regolamento, suggerita ad ottobre proprio da “Alleanza Verdi e Sinistra”⁹⁵, il regime di consultabilità degli atti trasmessi dal Tribunale dei

⁹³ Si veda, oltre all'art. 18-*bis* r.C., anche la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

⁹⁴ Tale vicenda è ricostruita in: *XIX legislatura, Camera dei deputati, Relazione della Giunta per le autorizzazioni (Rel. Pittalis, per la maggioranza) sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, Doc. IV-bis n. 1-A*, 7 ottobre 2025, oltre che nel relativo *Allegato*, p. 30.

⁹⁵ Si tratta dell'emendamento 18-*bis*.1 presentato dall'On. Francesca Ghirra (Alleanza Verdi e Sinistra) e riformulato dai relatori. Si veda, a tal proposito, l'*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 16. Si noti, peraltro, che in data 3 settembre 2025 lo stesso Presidente della Giunta per le autorizzazioni, On. Devis Dori, appartenente egli stesso al Gruppo “Alleanza Verdi e Sinistra”, aveva depositato un'autonoma proposta di modificazione al Regolamento, contenuta in XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 10*, secondo la quale avrebbero potuto prendere visione degli atti trasmessi dal Tribunale dei Ministri, senza estrarne copia, “tutti i deputati in carica interessati”: un regime di consultabilità particolarmente ampio (se si interpreta il

Ministri è espressamente ampliato, prevedendosi ora che i Presidenti di ciascun Gruppo non rappresentato nella Giunta per le autorizzazioni o un loro delegato (oltre naturalmente ai deputati componenti tale Giunta) possano prendere visione di tali atti – pur senza estrarne copia – nei termini e nelle modalità stabilite dalla stessa Giunta per le autorizzazioni della Camera e, comunque, dopo che la Giunta abbia riferito all'Assemblea con la propria relazione scritta.

Come segnalato dagli stessi relatori⁹⁶, va tuttavia osservato che tale modifica non dovrebbe incidere sostanzialmente sulle facoltà già riconosciute; e ciò per il fatto che, comunque, alla luce dei meccanismi integrativi della composizione della stessa Giunta per le autorizzazioni, sarà difficile che vi siano Gruppi privi di rappresentanza in tale organo.

3.2.15 Norme antitrasformismo

Con le modifiche agli artt. 5 e 20 r.C., sono quindi introdotte, sull'esempio delle riforme del Regolamento del Senato, alcune norme antitrasformismo, che comporteranno – in caso di mobilità da un Gruppo ad un altro – la decadenza dalle cariche interne all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea (ad eccezione del Presidente della Camera) e agli Uffici di Presidenza delle Commissioni; e ciò, sempre che tale mobilità non sia determinata dall'espulsione dal Gruppo originario, o dallo scioglimento del Gruppo di appartenenza o dalla fusione con un altro Gruppo esistente, oppure ancora dal fatto che tale mobilità sia determinata dall'iscrizione – all'atto della costituzione – ad un nuovo Gruppo autorizzato in deroga⁹⁷.

Al tempo stesso, si prevede la decadenza automatica per i componenti dell'Ufficio di Presidenza (di Assemblea e Commissioni) che accedano a cariche di Governo.

Va notato, a tal riguardo, che la modifica apportata al Regolamento della Camera non introduce in via generale un principio di decadenza dalla carica assunta negli uffici di presidenza degli organi collegiali diversi da quelli presieduti dal Presidente della Camera, come è invece stabilito dall'art. 27, comma 3-ter, r.S. Fuori dalle nuove ipotesi di decadenza dagli Uffici di Presidenza – che si sostituiscono al caso dei Segretari eletti in sovrannumero per rappresentarvi un

termine “interessati” in senso atecnico), che la penna dei relatori ha ricondotto in un più contenuto perimetro.

⁹⁶ Si veda la *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 7.

⁹⁷ Tale ultima eccezione – consistente nell'iscrizione, all'atto della costituzione, presso un nuovo Gruppo autorizzato in deroga – non è contemplata dal Regolamento del Senato, e ciò evidentemente per il fatto che a Palazzo Madama non sia più ammessa la formazione di Gruppi autorizzati in deroga.

Gruppo – e fuori dall’ipotesi di decadenza riferite ai Presidenti della Giunta delle elezioni e della Giunta per le autorizzazioni che devono necessariamente appartenere a Gruppi di opposizione⁹⁸, sembra perciò applicarsi, al contrario, un generale principio di conservazione delle funzioni apicali attribuite all’interno degli organi collegiali della Camera, anche in caso di mobilità da un Gruppo ad un altro.

3.2.16 Nuovi criteri di ripartizione dei contributi ai Gruppi

Il “terzo” binario è, inoltre, intervenuto sulle disposizioni di cui all’art. 15 r.C., ridefinendo i criteri di ripartizione dei contributi ai Gruppi, che saranno assegnati per una “quota fissa” – pari almeno a un trentesimo dello stanziamento previsto⁹⁹ – in maniera eguale tra i Gruppi costituiti all’inizio della legislatura¹⁰⁰, e per una “quota variabile” in ragione della consistenza numerica dei Gruppi, inclusi quelli costituiti nel corso della legislatura.

In aggiunta, sono previsti aggiustamenti per la parte “variabile”, tali da disincentivare il passaggio dei deputati da un Gruppo ad un altro; e ciò attraverso un sofisticato meccanismo, che opera dividendo in due parti uguali il contributo stanziato con riguardo a ciascun deputato, che saranno assegnate l’una al Gruppo che iscriverà il deputato transfugo e l’altra parte al Gruppo di provenienza che lo ha perduto.

Si prevede, altresì, che l’Ufficio di Presidenza definisca, con una propria deliberazione, le destinazioni ammesse quale attività di tipo politico-istituzionale, regolando di conseguenza il buon uso dei contributi da parte dei Gruppi.

⁹⁸ Si veda *supra*, par. 3.1.3 relativo alle modifiche che rafforzano il cd. statuto dell’opposizione.

⁹⁹ La formulazione originalmente presente nel testo-base prevedeva che la “quota fissa” fosse “non superiore” a un trentesimo. La disposizione che, alla fine, è inserita all’art. 15, comma 3-*bis*, r.C. stabilisce, invece, che la “quota fissa” sia “non inferiore” a un trentesimo, dando la possibilità all’Ufficio di Presidenza di stabilire l’attribuzione paritaria a ciascun Gruppo di una cifra superiore, in luogo che inferiore. Tale risultato è stato conseguito per l’approvazione, in sede di Giunta, dell’emendamento 15.4 a firma dell’On. Francesca Ghirra (Alleanza Verdi e Sinistra), che ha rovesciato la prospettiva inizialmente suggerita dai relatori. Cfr. l’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 15.

¹⁰⁰ A seguito dell’approvazione, in sede di Giunta, dell’emendamento 15.6 parimenti presentato dall’On. Francesca Ghirra in materia di assegnazione dei fondi, i Gruppi minori, la cui costituzione in deroga sia autorizzata dall’Ufficio di Presidenza comunque all’inizio della legislatura, sono opportunamente assimilati ai Gruppi formati secondo la regola all’inizio della legislatura e prima ancora dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza. Anche a tal riguardo, cfr. l’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 15.

3.2.17 Modifica alla disciplina dei subemendamenti in Assemblea

Sempre all'esito dell'esame del testo-base, è stata inclusa nel "terzo" binario di riforma una modifica alla disciplina della presentazione dei subemendamenti durante l'esame dei provvedimenti in Assemblea, volto ad attribuire la facoltà di depositarli non solo a venti deputati e ai presidenti di Gruppo che, anche cumulativamente, li rappresentino, ma a tutti i presidenti di Gruppo, compresi quelli più piccoli, indifferentemente dalla loro consistenza numerica¹⁰¹.

3.2.18 Ancora una modifica ai tempi di discussione degli ordini del giorno di istruzione al Governo

Su suggerimento di membri della Giunta¹⁰², si è colta l'occasione per modificare nuovamente l'art. 88, comma 2, secondo periodo, novellato durante l'adozione del "secondo" binario¹⁰³, adeguando i tempi di discussione degli ordini del giorno (di istruzione al Governo).

Con il precedente binario di riforma, si era intervenuti in maniera significativa sui procedimenti relativi agli ordini del giorno, prevedendo anzitutto che non si proceda alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso dello stesso presentatore. A tale modifica, che ne ha accelerato la fase di approvazione conservandone in ogni caso l'esame¹⁰⁴, si era accompagnata una

¹⁰¹ Si veda l'emendamento 86.1 a firma dell'On. Ghirra di cui all'*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 17, il quale è intervenuto sul testo dell'art. 86, comma 5, r.C.

¹⁰² A tal proposito, si veda l'emendamento 88.1 a firma degli Onorevoli Augusta Montaruli, Sara Kelany e Antonio Baldelli (Fratelli d'Italia), nel testo riformulato dai relatori e presente all'*Allegato 2*, parimenti contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 17.

¹⁰³ A tal proposito: T.E. BOARO, *Aliquid novi? La proposta di modificazione al Regolamento della Camera dei Deputati del 24 gennaio 2024*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 1, 2024; L. IALONGO, *La Camera dei deputati fa marcia indietro sulla votazione degli ordini del giorno (di istruzione al Governo) nel caso in cui il presentatore ne abbia accettato l'accoglimento come raccomandazione*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 1, 2024; ID., *Entrato in vigore il secondo pacchetto di riforme del Regolamento della Camera*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 1, 2025.

¹⁰⁴ Si ricordi che, al Senato, gli ordini del giorno si intendono preclusi quando sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione di emendamenti è posta questione di fiducia e il voto del Senato è favorevole. Cfr. l'art. 161, comma 3-bis, r.S., riportato anche da: F.S. TONIATO (a cura di), *Codice parlamentare*, cit., p. 527.

novella delle modalità e dei tempi di discussione in Aula, che precedentemente erano limitati a “due interventi” per ciascun deputato, volti a dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno, per una durata complessiva non superiore a “cinque minuti”. Proprio in ragione della nuova disciplina, che aveva ridotto i tempi complessivi dell’esame degli ordini del giorno, si era perciò deciso di ampliare i tempi di discussione assegnati a ciascun deputato, stabilendo che gli interventi potessero essere “tre” e che la durata complessiva fosse aumentata a “otto minuti”.

Con il terzo pacchetto di riforme, tale modifica è lievemente rimodulata, fissando a cinque minuti (e non più a otto) il limite massimo per ciascun intervento, pur mantenendosi la facoltà di intervenire, con tre distinti interventi, per una durata complessiva non superiore agli otto minuti.

3.2.19 Nuova disciplina delle mozioni

Con un emendamento discusso direttamente in sede di Giunta,¹⁰⁵ si è altresì proceduto a modificare la disciplina delle mozioni di cui agli artt. 112 e 113 r.C., abolendo, tra gli altri aspetti, la fase degli emendamenti sostanzialmente caduta in desuetudine¹⁰⁶.

Nella nuova disciplina, si prevede in particolare che il Presidente della Camera, sentiti i presidenti dei Gruppi, stabilisca un termine per la presentazione delle ulteriori mozioni che vadano ad abbinarsi con una mozione già depositata; e contestualmente si procede a dettagliare le fasi del procedimento di esame, limitando alla sola “parte dispositiva” – e “non anche [alle] premesse” – la facoltà del Governo di proporre riformulazioni cui subordinare il proprio parere favorevole, ad ulteriore garanzia delle opposizioni che adoperano oramai tale atto di indirizzo come strumento di contrapposizione politica con la maggioranza di governo¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Si vedano l’emendamento 112.1, come riformulato partendo da quello proposto dagli Onorevoli Sara Kelany, Augusta Montaruli e Antonio Baldelli (Fratelli d’Italia) e, prima ancora, l’emendamento 110.1 depositato dall’On. Marianna Madia (Partito Democratico), come riformulato dai relatori, che lo hanno riferito all’art. 113 r.C. Tali emendamenti sono anch’essi pubblicati nell’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 18.

¹⁰⁶ Così nella *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 12.

¹⁰⁷ Si veda il commento di: D. CAMBRIA, *L’istituto della mozione alla Camera dei deputati: profili storici evolutivi e disciplinare regolamentare alla luce della prassi più recente*, in AA. VV., *Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati*, tomo II, Camera dei Deputati, Roma, 2019, p. 798, il quale ritiene che il “ricorso massiccio alla mozione è anche simbolo di un indebolimento del Parlamento, costretto, in un certo senso, a “promuovere” uno strumento, un tempo ancillare, ad un ruolo quasi preponderante

3.2.20 Nuovo ordine di trattazione delle risoluzioni

Contestualmente, si è intervenuti per disciplinare nel Regolamento l'ordine di trattazione delle risoluzioni, che non sono più poste in votazione secondo l'ordine di presentazione, bensì secondo l'ordine decrescente determinato dal numero dei deputati che le abbiano sottoscritte o dal numero di iscritti ai Gruppi i cui presidenti le abbiano presentate¹⁰⁸. Un modo per attribuire, in buona sostanza, prevalenza alle risoluzioni elaborate dalla maggioranza e, in caso di più risoluzioni formulate dai Gruppi di minoranza, alle risoluzioni della principale forza di opposizione.

3.2.21 Norme sul Codice di condotta dei deputati

Il “terzo” binario è stata l'occasione, altresì, per cristallizzare nel Regolamento della Camera alcune norme attinenti al Codice di condotta dei deputati¹⁰⁹, già approvato in via sperimentale dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 12 aprile 2016 su impulso degli organismi del Consiglio d'Europa, come strumento di lotta alla corruzione¹¹⁰.

nell'azione parlamentare “libera” (ossia non legata ad atti dovuti, come le leggi di stabilità, la conversione di decreti-legge, l'esame di documenti di raccordo con le procedure comunitarie, ecc.) la cui idoneità ad incidere effettivamente sull'azione del Governo è [...] strettamente connessa alla forza del Parlamento come istituzione”.

¹⁰⁸ Sul punto, cfr. l'emendamento 118.1 a firma dell'On. Marianna Madia (Partito Democratico), come riformulato dai relatori, pubblicato all'*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 18, il quale ha introdotto un nuovo comma 1-*bis* all'art. 118 r.C.

¹⁰⁹ Si veda il nuovo comma 2-*ter* dell'art. 16 r.C. relativo alla Giunta per il Regolamento e il testo del nuovo art. 16-*bis* r.C. approvato con riguardo al Comitato consultivo sulla condotta dei deputati. Il testo del vigente Codice di condotta della Camera è integralmente riportato da: F.S. TONIATO (a cura di), *Codice parlamentare*, cit., pp. 107-109.

¹¹⁰ Sul tema, si vedano, tra i molti: P. GAMBALE, *Le proposte di modifica dei regolamenti di Camera e Senato: verso l'adozione di un “codice etico” per i parlamentari?*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 2, 2015, pp. 1-6; G. PICCIRILLI, *Un ulteriore tassello nella decodificazione del diritto parlamentare: il Codice di condotta dei deputati*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 3, 2016, pp. 1-6; M. FILIPPI, *Strumenti di promozione etica nelle assemblee elettive: i codici di condotta della Camera dei deputati e del Parlamento europeo*, in *Nomos*, n. 1, 2019, pp. 1-27; U. RONGA, *La rappresentanza degli interessi nel procedimento legislativo: la disciplina della Camera dei deputati*, in *Nomos*, n. 1, 2019, pp. 1-20; S. SILEONI, *I codici di condotta per i parlamentari, tra diritto e politica*, in *DPCE Online*, n. 4, 2019, pp. 2753-2771; Y.M. CITINO, *Il diritto parlamentare “sperimentale”*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 3, 2021, in particolare pp. 1264-1266; A. MICHIELI, *I Codici di condotta dei parlamentari per la trasparenza dei rapporti tra politica e interessi*, in *Nuove Autonomie*, numero speciale n. 1, 2025, in particolare pp. 305-312, il quale riporta che il

Si prevede ora espressamente che tale Codice di condotta, pubblicato nelle modalità da esso stesso previste, sia adottato dalla Giunta per il Regolamento e applicato da un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto di quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e sei deputati scelti dal Presidente della Camera “tenendo conto delle loro esperienze e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione e la tutela della rappresentanza di genere”¹¹¹.

L'introduzione nel Regolamento di norme relative al Codice di condotta si avvicina alla soluzione adottata al Senato con la riforma del 2017, la quale similmente ne aveva previsto una disciplina¹¹². Si noti nondimeno che, a Palazzo Madama, l'adozione di tale Codice non è rimessa alla Giunta per il Regolamento, bensì al Consiglio di Presidenza, che lo ha infatti approvato il 26 aprile 2022. Sul punto, pur ispirata dalle riforme del Senato, la Camera dei deputati ha perciò preferito cristallizzare la prassi di Montecitorio, conservando il procedimento formatosi nel silenzio del Regolamento.

3.2.22 Garanzie nel procedimento disciplinare

Sono poste quindi, nel contesto del procedimento disciplinare avviato nei confronti di un deputato, ulteriori garanzie inerenti al suo diritto di difesa, prevedendosi che la contestazione del fatto sia compiuta per iscritto, che il deputato cui si imputa un illecito disciplinare sia audito e abbia facoltà di depositare memorie difensive, oltre all'onere di motivazione della decisione da parte dell'Ufficio di Presidenza¹¹³.

Group of States Against Corruption (GRECO) attivo in seno al Consiglio d'Europa, a partire “dal Quarto ciclo di valutazioni, ha indicato i Codici di condotta quali strumenti utili a prevenire forme di corruzione e a ristabilire fiducia nel rapporto tra governanti e governati” e che “proprio nel 2016 – anno di adozione del Codice di condotta dei deputati – [tale organismo] stava svolgendo il suo programma valutativo in merito alle misure di prevenzione della corruzione dei parlamentari adottate dall'Italia”.

¹¹¹ Sullo stesso argomento, si veda la precedente proposta di modificazione presentata dall'On. Luca Pastorino (Misto-Più Europa) ed altri in data 1° marzo 2023, contenuta in XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 6*.

¹¹² Il testo del Codice di condotta dei Senatori è parimenti trascritto in: F.S. TONIATO (a cura di), *Codice parlamentare*, cit., pp. 106-107.

¹¹³ Cfr. le modifiche apportate all'art. 60, comma 3, r.C.

3.2.23 Abolizione del processo verbale

Con il “terzo” binario, sono abrogate le disposizioni inerenti al processo verbale¹¹⁴. Tale intervento – che, anzitutto, ne sopprime la lettura all’inizio di ciascuna seduta antimeridiana e pomeridiana¹¹⁵ e che, conseguentemente, elimina le connesse facoltà di parola finalizzate a rettificarlo o a chiarire il proprio pensiero espresso in precedenza – rendono evidentemente più rapido l’avvio di ciascuna seduta, non prestando più il fianco a eventuali pratiche ostruzionistiche¹¹⁶.

3.2.24 Manutenzione del Regolamento

Infine, tra gli “ulteriori temi proposti dai Gruppi” è inclusa una serie di modifiche, volte alla manutenzione del Regolamento.

Tra queste, spicca la modifica dell’art. 30, comma 5, r.C., la quale recepisce la prassi di Montecitorio che da tempo permette alle Commissioni di riunirsi contestualmente alle sedute dell’Assemblea nelle quali si svolgano discussioni generali o altri procedimenti senza votazioni. È in tal modo assicurata la concentrazione delle attività degli organi della Camera, riservando la presenza in Aula dei deputati alle sole sedute “con votazioni”.

Si adegua, in seguito, una pluralità di disposizioni, al fine di rendere spediti i procedimenti dell’Assemblea. Anzitutto, si esclude la facoltà del singolo deputato di insistere sul fatto personale e sull’accettazione di ordini del giorno, di emendamenti o articoli aggiuntivi negata dal Presidente, richiedendo che si esprima l’Assemblea, così come è abrogata la facoltà per lo stesso Presidente di rimettersi all’Assemblea per la dichiarazione di inammissibilità di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia dei decreti-legge posti all’esame dell’Aula. Quindi, si prende atto che l’ordine del giorno è formato dal Presidente (dell’Assemblea o delle Commissioni) sulla base del programma e del calendario approvati, abrogando le disposizioni che si discostino da tale

¹¹⁴ Sul tema, gli stessi relatori hanno presentato emendamenti di coordinamento, al fine di abrogare ogni riferimento ai processi verbali, con riguardo anche alle Commissioni. Cfr. l’emendamento 21.1 di cui all’*Allegato 2*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 16.

¹¹⁵ L. CIAURRO, V. DI CIOLO, *Il diritto parlamentare*, cit., p. 61, che riporta la prassi secondo la quale “il processo verbale di una seduta antimeridiana [era] approvato nella successiva seduta antimeridiana”, mentre “il verbale di una seduta pomeridiana [era] approvato nella successiva seduta pomeridiana”.

¹¹⁶ Cfr. *Relazione a XIX legislatura*, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 10, la quale descrive l’uso ostruzionistico delle disposizioni del processo verbale, oltre al suo carattere ormai solo residuale di “atto interno e non ostensibile” riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale sin dalla storica sentenza n. 9 del 1959.

schema aprendo a possibili opposizioni, discussioni e votazioni nel merito. Inoltre, si prevede che il sunto delle eventuali petizioni non si debba più leggere in Assemblea, ma che si debba semplicemente procedere a darne annuncio¹¹⁷.

Infine, si interviene in numerosi passaggi del Capo XXII recante le procedure relative alle questioni regionali, adeguandolo ai contenuti delle riforme costituzionali degli anni 1999-2001 e sopprimendo gli anacronismi. In particolare, è abrogato l'art. 102, comma 2, r.C., che ancora si riferiva alle questioni di merito per contrasto agli interessi nazionali promosse dal Governo presso le Camere con riguardo alle leggi regionali di cui fosse reiterata l'approvazione, facoltà del Governo ormai espunta dal testo dell'art. 127 Cost., che ha ricondotto al sindacato della Corte costituzionale in via principale ogni azione contro l'adozione di leggi regionali. Parimenti, sono abrogati gli interi artt. 103, 104, 105 e 106 r.C., i quali ancora contenevano i procedimenti di esame dei disegni di legge di approvazione degli statuti delle Regioni a regime ordinario, che a norma del vigente art. 123 Cost. sono oggi di competenza delle stesse Regioni.

3.3 *Il raccordo tra la Camera dei deputati e l'Unione europea*

Il “testo del Presidente” presentato alla Giunta in data 31 luglio 2025 con riguardo al raccordo tra la Camera dei deputati e l'Unione europea è stato approvato dalla Giunta senza particolari modifiche¹¹⁸, confluendo nel documento approvato

¹¹⁷ Tra le modificazioni di manutenzione del Regolamento, i relatori avevano inizialmente prospetto anche l'abrogazione dell'art. 111 r.C., il quale disponeva, con riguardo alla disciplina delle mozioni, che “quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione”. L'esigenza di abrogare tale disposizione è stata tuttavia superata dall'approvazione del citato emendamento 110.1 presentato dall'On. Marianna Madia (Partito Democratico), che ha inserito nel Regolamento una più compiuta disciplina delle mozioni. Sul punto, cfr. *supra*, par. 3.2.20, oltre all'*Allegato 1*, presente in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 31 luglio 2025, p. 34.

¹¹⁸ L'unico emendamento approvato, infatti, è l'emendamento 125.1 presentato dall'On. Valentina D'Orso (Movimento 5 Stelle) che si è accorta che il “testo del Presidente” aveva omissso di intervenire sulla rubrica del Capo XXVIII, adeguandola agli obiettivi del testo e superando, in tal modo, il riferimento alle Comunità europee. A tal proposito, si veda l'*Allegato 3*, contenuto in XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 27 gennaio 2026, p. 20. Per un'analisi approfondita del raccordo tra Camera dei deputati e Unione europea, operato sia dalla legge statale che dal testo del Regolamento della Camera non ancora novellato, si veda invece il commento di: A. ESPOSITO, *Il ruolo della Camera dei deputati nella formazione delle politiche dell'UE. Un bilancio 15 anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*, in *Rassegna parlamentare*, n. 1, 2025, pp. 95-148.

dall'Assemblea della Camera e costituendo un elemento essenziale delle revisioni di cui al "terzo" binario. Tali ipotesi intervengono, al solo fine di ritoccarne il testo, sulle disposizioni di cui agli artt. 23, comma 8, 24, comma 4, e 25, comma 4, r.C., per poi apportare più significative modificazioni lungo tutto il Capo XXVIII, recante le procedure di collegamento con l'attività degli organismi internazionali e dell'Unione europea, e introducendovi due nuovi articoli con le numerazioni 126-*quater* e 127.1.

Vi è contenuta, anzitutto, una serie di adeguamenti formali, volti a superare ogni anacronistico riferimento alle Comunità europee, conformando invece le disposizioni del Regolamento (sia sul piano lessicale che su quello normativo) alla nuova struttura dell'Unione incardinata nel Trattato di Lisbona¹¹⁹.

Vi è poi una netta separazione, anche sul piano sistematico, tra le procedure di esame in Commissione previste per le risoluzioni delle Assemblee internazionali alle quali partecipino delegazioni della Camera¹²⁰ e le procedure inerenti alle risoluzioni del Parlamento europeo, che nel testo previgente venivano parificate. Tale separazione è realizzata attraverso l'estrazione dal testo dell'art. 125, comma 1, r.C., di ogni riferimento alle risoluzioni del Parlamento europeo e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), per includerli al successivo art. 127, comma 1, r.C. Un "ritaglio" normativo, che ha isolato nelle disposizioni di cui all'art. 125 ogni riferimento alle Assemblee parlamentari internazionali, aprendo potenzialmente ad ulteriori sviluppi di tale articolo.

Quindi, le norme del Regolamento sono allineate ai pareri della Giunta e alle circolari del Presidente della Camera che già da tempo hanno ampliato i poteri e le competenze della XIV Commissione anche con riferimento agli atti esaminabili, oltre ad aver aumentato gli strumenti procedurali generalmente riconosciuti alle Commissioni nella fase ascendente di formazione delle politiche e delle normative dell'Unione europea.

¹¹⁹ Sul punto, si vedano le ipotesi di modifica degli artt. 23, comma 8, 24, comma 4, 25, comma 4, 126, commi 1 e 2, 126-*bis*, comma 1, 126-*ter*, comma 1 e – secondo la nuova numerazione – commi 3, 5, 6 e 7, oltre che all'art. 127-*bis*, comma 1, e all'art. 127-*ter*, contenute al citato *Allegato 2*, di cui a XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 31 luglio 2025, pp. 36-43.

¹²⁰ A proposito delle delegazioni delle due Camere nelle Assemblee parlamentari internazionali, si vedano: G. BAIOCCHI (a cura di), *Manuale delle Delegazioni parlamentari internazionali*, Senato della Repubblica, Roma, 2005, pp. 1-38; L. BARTOLUCCI, *Il "destino" degli organi bicamerali alla luce del superamento del bicameralismo paritario*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3 novembre 2016, pp. 18-22.

Infine, l'applicazione delle norme di cui all'art. 127-*bis* r.C., inerenti all'esame in Commissione delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE, è estesa anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, "in quanto compatibili"¹²¹.

4. Qualche (breve) considerazione conclusiva: verso un "quarto" binario?

L'ampia riforma da ultimo approvata costituisce, senza dubbio, un passo importante e decisivo per l'Assemblea di Montecitorio, che – ai deputati che si insedieranno nella XX legislatura – affida sin d'ora nuovi procedimenti e istituti, codificati o ripensati.

Come si è visto, al centro della riforma sono posti alcuni temi salienti: la razionalizzazione del procedimento delle Commissioni convocate in sede referente; l'abolizione del termine delle ventiquattro ore previsto in caso di posizione della questione di fiducia; il generale rafforzamento del cd. statuto dell'opposizione; il rafforzamento del controllo parlamentare; e, quindi, dietro iniziativa dello stesso Presidente della Camera, l'adeguamento degli strumenti di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni dell'Unione europea.

Il terzo procedimento, nondimeno, è stata l'occasione per intervenire puntualmente su alcuni temi ulteriori, quali, ad esempio: l'attribuzione di funzioni ad organi della Camera inerenti alla valutazione e al monitoraggio delle politiche pubbliche; la definizione di garanzie per il procedimento disciplinare relativo a fatti compiuti dai singoli deputati; e così pure alcune significative norme a favore dei Gruppi più piccoli, finalizzate a migliorare la loro rappresentanza nelle Commissioni, senza tuttavia inficiare l'organizzazione e il funzionamento della Camera dei deputati.

Si tratta di un lavoro riformatore ampio e delicato, che – coerentemente agli obiettivi prefissati nella fase di avvio del "terzo" binario¹²² – non persegue la finalità di favorire l'una o l'altra parte, ma che, al contrario, tenta di porre le condizioni per cui ogni attore dei procedimenti parlamentari (sia esso la maggioranza, l'opposizione, i diversi Gruppi, i singoli deputati, il Governo o la Camera stessa nel suo complesso) possa contribuire con maggiore efficacia, mediante le proprie proposte ed anche le proprie critiche, al dibattito politico e alla valorizzazione del ruolo del Parlamento.

Si tratta, peraltro, di un lavoro che, in diversi punti, ha condotto ad avvicinare la disciplina regolamentare della Camera alle riforme adottate in questi anni al Senato. L'introduzione di riferimenti al Codice di condotta dei parlamentari,

¹²¹ Cfr. l'ipotesi di modifica dell'art. 127-*bis* r.C., che introduce un nuovo comma 6, secondo quanto già riportato all'*Allegato 2*, di cui a XIX legislatura, Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, *Resoconto sommario*, 31 luglio 2025, p. 43.

¹²² *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 3, che esplicita gli "obiettivi della riforma" qui riportati.

l'adozione di norme antitrasformismo che implicano la decadenza da cariche di assoluto rilievo, la valorizzazione del ruolo del Parlamento nella valutazione delle politiche pubbliche, l'ampliamento dei procedimenti di voto a data certa, la stessa abolizione del termine delle ventiquattro ore, sono tutti segnali del fatto che, a cinquantacinque anni dall'approvazione dei Regolamenti parlamentari del 1971, la competizione riformatrice dei due rami del Parlamento sta conducendo la Camera e il Senato, se non ad armonizzare i propri Regolamenti, quantomeno a dialogare tra loro, anche in materia regolamentare.

Ciò detto, le prospettive di un progressivo allineamento non sempre si intravedono. È il caso del numero delle Commissioni, che a Palazzo Madama sono state ridotte a dieci, mentre a Montecitorio rimarranno quattordici. Se è vero che la matematica non è un'opinione, ora che è fissato a sette il numero minimo di iscritti per ciascun Gruppo minore ed è loro offerta la possibilità di designare uno stesso deputato in due Commissioni, la prospettiva di una riduzione del numero delle Commissioni anche alla Camera, più che una promessa, sembra diventare un miraggio¹²³.

Ci sono poi settori che, ancora una volta, sono rimasti al di fuori del lavoro riformatore. Nel "terzo" binario, ad esempio, non sono stati inclusi gli aggiornamenti relativi al Capo XXVII in materia di disciplina dei documenti di bilancio. E ciò, allo scopo dichiarato di includerli "in sede di riforme regolamentari riguardanti la finanza pubblica e la sessione di bilancio cui procedere una volta concluso l'approfondimento in corso presso la Commissione Bilancio sulla riforma della legislazione contabile, a seguito dell'approvazione delle nuove regole europee sulla *governance* economica"¹²⁴.

Non così convincenti sono, perciò, le pur giuste rassicurazioni del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il quale, in sede di approvazione in Giunta del terzo pacchetto di riforma, per il tramite dei membri della Giunta, ha dichiarato a tutte le forze politiche riunite nella sua biblioteca che dal lavoro riformatore di

¹²³ Nella *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 9, è detto che la "questione del numero delle Commissioni" necessita di "una riflessione molto approfondita e specifica che valuti con estrema attenzione la ricalibratura delle competenze delle Commissioni, a fini di una eventuale riduzione del loro numero". Ad opinione di chi scrive – proprio alla luce delle modifiche che parametrano la disciplina dei Gruppi minori alle quattordici Commissioni – non si tratta di un invito ad una "riflessione molto approfondita" sulla riduzione del numero delle Commissioni, bensì, più che altro, di una formula di "cortesia" politica rivolta ai Gruppi che, sul punto, avevano formulato proposte. Si veda, sul punto, la proposta di modificazione al Regolamento depositata dagli On. D'Orso ed altri di cui a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 3*.

¹²⁴ *Relazione* a XIX legislatura, Camera dei deputati, Disegni di legge e relazioni, Documenti, *Doc. II, n. 11*, p. 13.

questo procedimento è conseguito un risultato di grandissima importanza, con cui si “completa” il “mosaico delle riforme regolamentari” con il “tassello più corposo e rilevante”.

Proprio alla luce delle riforme del Senato, non si può non notare, poi, l’assenza – anche in questo “terzo” binario – di alcuni argomenti salienti, tra cui spicca la mancata introduzione nelle regole di formazione dei Gruppi ordinari di qualsivoglia requisito di natura politico-elettorale. Come in passato, perciò, anche nel corso della XX legislatura potranno sorgere, nel contesto della Camera dei deputati, nuovi partiti (*rectius*: nuovi gruppi) che non si siano mai presentati al giudizio degli elettori; e ciò, in virtù del semplice conseguimento di un numero (non così ampio) di iscritti, pari ai quattordici deputati richiesti dalla norma.

Ad opinione di chi scrive, è probabile che la scelta sia stata dettata, oltre che dalla mancata convergenza tra le diverse forze politiche, anche dalle aporie che l’applicazione delle più recenti riforme del Senato ha comunque fatto emergere in questi anni. Le distorsioni applicative delle nuove norme del Senato, peraltro, segnalano tutta l’insofferenza della Politica, che svincola in ogni modo dalle regole conformative che, con l’artificio delle “Grandi Riforme”, si cerca di introdurre nei Regolamenti in chiave antitransformismo, producendo invece effetti negativi sull’evoluzione e l’adattamento naturale del sistema politico, oltre che sulla stessa stabilità delle Istituzioni¹²⁵.

Ciò non toglie che, in assenza di interventi sulle regole di costituzione dei Gruppi, si è tentato comunque di porre un freno alla mobilità parlamentare, intervenendo indirettamente su altri istituti del Regolamento. A tal proposito, non va dimenticata la modifica delle modalità di contributo ai singoli Gruppi, che – fuori del caso di scissioni¹²⁶ – comporta l’attribuzione al Gruppo di provenienza del deputato dissenziente di un particolare diritto, il quale permette di trattenere la metà del contributo ordinariamente assegnato per ciascun deputato.

La soluzione adottata dalla Giunta per il Regolamento (che, invece di intervenire direttamente sui requisiti di formazione dei Gruppi, ha preferito disincentivare finanziariamente il transfughismo), per quanto abbia saputo raggiungere il necessario consenso delle diverse forze politiche, non è comunque esente da criticità. Si pone, infatti, un freno alla mobilità da un gruppo politico all’altro, ma non si introduce alla Camera la categoria dei parlamentari “non

¹²⁵ Cfr. le considerazioni fatte sul punto da: S. CURRERI, *Le conseguenze parlamentari della rottura del gruppo parlamentare* Azione-Italia Viva-Renew Europe, cit., in particolare pp. 393-396, il quale nondimeno valuta positivamente gli sforzi volti a introdurre migliori criteri qualitativi per la formazione dei gruppi parlamentari.

¹²⁶ Le nuove modalità di assegnazione dei contributi si applicherà, infatti, “salvo che si tratti di almeno sette deputati originariamente iscritti allo stesso Gruppo e contestualmente aderenti nel corso della legislatura ad un medesimo nuovo Gruppo”.

iscritti” prevista invece al Senato, mantenendo il carattere residuale del Gruppo Misto di Montecitorio. Anche nella XX legislatura, il Gruppo Misto sarà costretto ad accogliere i deputati dissenzienti, provenienti dai gruppi politici, e a garantire loro ogni servizio funzionale all’esercizio del loro libero mandato. Sarà costretto a farlo, potendo però contare su un incremento finanziario dimezzato¹²⁷. Se si tratterà di una legislatura particolarmente turbolenta, a patirne le conseguenze non sarà il singolo deputato dissenziente, ma il personale in organico al Gruppo Misto, che difficilmente potrà crescere in proporzione alla composizione del Gruppo.

Non deve stupire, perciò, che le forze politiche più piccole, ivi comprese le minoranze linguistiche, nel corso di questo procedimento di riforma abbiano colto l’occasione storica per emanciparsi dal Gruppo Misto, il quale rischia di subire un lento ma inesorabile mutamento di funzione: non più il “Gruppo degli indipendenti”, ma sempre più (e paradossalmente) un “Gruppo dei non iscritti”.

Solo il tempo dirà se la Camera dei deputati intende procedere oltre, dedicandosi alla predisposizione di un “quarto” binario che, assicurata ormai una generale manutenzione del Regolamento della Camera, si concentri infine sui requisiti politici e sulla conformazione di tutti i Gruppi parlamentari, traendo ispirazione dalle innovazioni (ed evitando, se possibile, le distorsioni) contenute nelle più avanzate riforme del Senato.

Beninteso, anche sull’eventuale “quarto” binario, a decidere, sarà la Politica.

Giunti a questo punto, però, se ne riparlerà (forse) nella prossima legislatura.

¹²⁷ Si noti peraltro che, in sede di esame degli emendamenti, i relatori hanno invitato l’On. Schullian, Presidente del Gruppo Misto, a ritirare l’emendamento 15.2, che avrebbe elevato la “quota variabile” assegnata al Gruppo che accoglie un nuovo iscritto dalla “metà” al “settanta per cento”. Un invito al ritiro giustificato – come affermato dai relatori nella riunione del 21 gennaio 2026 – proprio dalla contraddizione che esso portava allo spirito della modifica. Ciò nondimeno, non si è proceduto a proporre riformulazioni ad un emendamento chiaramente non idoneo allo scopo, benché – in luogo di una modifica della quantità del contributo da assegnare, rispettivamente, al nuovo Gruppo e a quello di origine – fosse possibile proporre più opportunamente l’introduzione di un’ulteriore eccezione alla regola (volta a tutelare la funzione istituzionale del Gruppo Misto) che si aggiungesse all’eccezione costituita dai casi di scissione.